

Linee guida

Ingrasso pollame



Versione: 01.01.2024rev01



Indice

1	Fondamenti	4
1.1	Ambito di applicazione	4
1.2	Responsabilità	5
2	Requisiti generali	5
2.1	Requisiti generali del sistema	5
2.1.1	[K.O.] Dati dell'azienda	5
2.1.2	Implementazione e documentazione del controllo interno	6
2.1.3	Attuazione di misure correttive in seguito a controllo interno	6
2.1.4	Gestione degli eventi e delle crisi	6
3	Requisiti per l'ingrasso del pollame	7
3.1	Tracciabilità e marcatura	7
3.1.1	Acquisti supplementari e merce in entrata	7
3.1.2	Controllo dell'autorizzazione alla fornitura	7
3.1.3	[K.O.] Etichettatura e identificazione degli animali	7
3.1.4	[K.O.] Origine e distribuzione	7
3.1.5	[K.O.] RegISTRAZIONI relative all'allevamento	8
3.2	Allevamento conforme alla normativa sulla tutela degli animali	8
3.2.1	[K.O.] Monitoraggio e cura degli animali	8
3.2.2	[K.O.] Requisiti generali per l'allevamento	9
3.2.3	[K.O.] Trattamento degli animali malati e feriti	9
3.2.4	[K.O.] Pavimento delle stalle	10
3.2.5	Clima, temperatura, rumore, ventilazione nella stalla	10
3.2.6	Illuminazione	12
3.2.7	[K.O.] Spazio minimo per capo	13
3.2.8	[K.O.] Impianto d'allarme	13
3.2.9	Alimentazione di emergenza	13
3.2.10	Trasporto animali	14
3.2.11	Idoneità degli animali al trasporto	14
3.2.12	Requisiti per i dispositivi di carico e scarico per il trasporto animali	15
3.2.13	[K.O.] Manipolazione degli animali durante il carico	15
3.2.14	[K.O.] Certificato d'idoneità dell'allevatore	16
3.3	Mangimi e somministrazione	16
3.3.1	[K.O.] Somministrazione di cibo	17
3.3.2	Igiene degli impianti di alimentazione	18
3.3.3	Conservazione dei mangimi	18
3.3.4	[K.O.] Acquisto di mangimi	18
3.3.5	Attribuzione dei codici sede alle forniture di mangimi composti (merci sfuse)	19
3.3.6	Produzione di mangimi (automiscelazione)	19
3.3.7	Produzione di mangimi in collaborazione	20
3.3.8	[K.O.] Impiego di molini miscelatori mobili	20
3.4	Acqua di abbeverata	20
3.4.1	[K.O.] Somministrazione dell'acqua	20
3.4.2	Igiene degli impianti di abbeveraggio	22
3.5	Salute degli animali/medicinali	22

3.5.1	Contratto di assistenza veterinaria	22
3.5.2	[K.O.] Attuazione dell'assistenza veterinaria	22
3.5.3	[K.O.] Acquisto e applicazione di medicinali e vaccini	22
3.5.4	[K.O.] Conservazione di medicinali e vaccini	23
3.5.5	[K.O.] Identificazione dei capi da trattare	24
3.6	Igiene	24
3.6.1	Edifici ed impianti	24
3.6.2	Igiene dell'azienda	24
3.6.3	Lettiera, letame e residui di cibo	25
3.6.4	Stoccaggio e prelievo delle carcasse	25
3.6.5	Monitoraggio e lotta ai parassiti	25
3.6.6	Misure di pulizia e disinfezione	25
3.7	Programmi di monitoraggio	25
3.7.1	[K.O.] Monitoraggio della salmonella	26
3.7.2	Monitoraggio della salmonella: misure per la riduzione delle salmonellosi	26
3.7.3	[K.O.] Monitoraggio dei dati diagnostici	26
3.8	Trasporto animali	27
3.8.1	Requisiti per il trasporto di animali propri con veicoli propri	27
3.8.2	Requisiti del mezzo di trasporto	27
3.8.3	[K.O.] Spazio minimo per il trasporto animali	28
3.8.4	Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto	29
3.8.5	Documenti di consegna	29
3.8.6	[K.O.] Intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo (per trasporti sopra i 50 km)	29
3.8.7	Documenti di trasporto (per trasporti di oltre 50 km)	29
3.8.8	[K.O.] Certificato di idoneità dei conducenti/addetti alla cura (per trasporti sopra i 65 km)	30
I.	Modulo aggiuntivo VLOG "Senza OGM"	30
4	Definizioni	30
4.1	Spiegazione dei simboli	30
4.2	Abbreviazioni	30
4.3	Termini e definizioni	31
	Informazioni sulla revisione Versione 01.01.2024 (rev01 dal 01.03.2024)	32

NB: La Linea guida Ingrassaggio pollame è scritta in tedesco e tradotta in italiano. In caso di discrepanze tra la traduzione e la versione tedesca, prevarrà l'originale tedesco.

1 Fondamenti

I fondamenti relativi al sistema QS quali organizzazione, condizioni di partecipazione, utilizzo del marchio e procedimento sanzionatorio sono riportati nelle **Linee guida "Regolamento generale"**.

1.1 Ambito di applicazione

Ramo ingrasso pollame:

- ingrasso polli
- allevamento tacchini
- ingrasso tacchini
- allevamento anatre pechino
- ingrasso anatre pechino

Registrazione e partecipazione al sistema QS

Tutti gli allevatori che sottoscrivono per la loro azienda (= sito = numero del sito e attività di produzione) un contratto (Dichiarazione di partecipazione e delega) con un coordinatore partecipano al sistema QS a partire dalla data di sottoscrizione.

L'elenco aggiornato dei coordinatori da cui scegliere il coordinatore è pubblicato sul sito www.q-s.de.

Il coordinatore è il referente per tutte le domande relative al sistema QS ed è responsabile tra l'altro

- della registrazione dell'allevatore nella banca dati QS
- della registrazione dei dati anagrafici nella banca dati QS
- dell'organizzazione degli audit e
- della partecipazione ai programmi di monitoraggio

Controlli in azienda

Ogni azienda è sottoposta a controlli regolari. Tali controlli (audit) sono effettuati da un auditor che lavora per un ente di certificazione indipendente.

In seguito alla registrazione nel sistema QS viene eseguito un audit iniziale autorizzato dall'ente di certificazione. In caso di esito positivo dell'audit, l'azienda viene solitamente autorizzata alla fornitura in pochi giorni e può iniziare a commercializzare i propri capi all'interno del sistema QS. È possibile verificare lo stato dell'autorizzazione alla fornitura online all'indirizzo <https://www.q-s.de/softwareplattform/en/>.

In base al risultato dell'audit (Status QS I, II oppure III) l'azienda viene nuovamente sottoposta ad audit in base ai rischi (intervallo di audit):

Livello	Status QS		
	I	II	III
Ingrasso pollame	2 anni	1 anno	6 mesi

Ciascun' azienda sceglie se preferisce che gli audit regolari vengano effettuati con o senza preavviso. Se sceglie audit regolari con preavviso, nell'intervallo di audit vengono effettuati anche audit a spot senza preavviso per verificare nuovamente il rispetto di alcuni criteri all'interno della stalla.

Tutte le aziende possono altresì essere sottoposte a ulteriori verifiche quali ad es. controlli a campione.

Tutti i dettagli relativi alla partecipazione e agli audit sono disponibili nella **Linee guida "Regolamento generale"** e nelle **Linee guida "Certificazione"**, pubblicate sul sito QS (www.q-s.de) al menu documenti.

1.2 Responsabilità

L'allevatore è responsabile di quanto segue:

- il rispetto dei requisiti della presente Linea guida,
- la redazione di una documentazione completa e corretta,
- l'effettuazione dei controlli interni,
- l'attuazione opportuna e nel rispetto dei termini delle misure correttive
- il corretto utilizzo del marchio.

I criteri QS sono orientati alle regole di buona pratica. È fatto obbligo all'allevatore di rispettare sempre i requisiti del sistema QS e di essere sempre in grado di comprovare tale rispetto. Occorre garantire che oltre ai requisiti della presente Linea guida e agli altri requisiti QS applicabili (ad es. Regolamento Generale, Linee guida certificazione, programmi di monitoraggio), vengano soddisfatte anche le disposizioni legali applicabili (fuori della Germania le disposizioni legali estere in merito).

Nota: Nel documento separato "Spiegazioni delle Linee guida Ingrasso polli/Allevamento di riproduttori" sono riportati aiuti all'interpretazione nonché suggerimenti in merito a criteri, contrassegnati con il simbolo 

2 Requisiti generali

2.1 Requisiti generali del sistema

Tutti i documenti e le registrazioni devono essere conservati per almeno due anni, a meno che la legge non preveda periodi di conservazione più lunghi, conformemente all'obbligo di diligenza e prova nei confronti di terzi.

2.1.1 [K.O.] Dati dell'azienda

È fatto obbligo di compilare un profilo dell'azienda con i seguenti dati anagrafici:

- indirizzo dell'azienda e delle sue sedi con i relativi codici sede (ufficiali, quali ad es. numero di registrazione secondo il regolamento tedesco Viehverkehrs-VO - numero WVVO)
- numero di telefono e fax, indirizzo e-mail
- legale rappresentante, referente
- capacità/unità aziendali dell'allevamento; in particolare numero dei capi (ad es. capienza dell'allevamento/ingrasso tacchini rilevante ai fini del monitoraggio antibiotici) e
- superficie di stalla utilizzabile per unità di stalla e
- per i preparatori a domicilio (rilevanti ai fini del monitoraggio dei mangimi): tipo di mangimi impiegati (ad es. cereali, insilato di mais, farina di estrazione di colza, ma anche pane vecchio o prodotti da forno), numero di capi o quantità di mangime nonché cambio di mangimi.

Questi dati devono essere aggiornati e completi. Eventuali modifiche devono quindi essere comunicate immediatamente al coordinatore. Inoltre, deve essere redatto uno schizzo dell'azienda o una planimetria che indichi tutti gli edifici, gli impianti e le strutture indipendenti utilizzati nell'azienda in relazione all'allevamento di pollame. Le strutture di stoccaggio permanenti (ad esempio, silos per i mangimi, strutture per lo stoccaggio delle carcasse, detergenti e disinfettanti) devono essere indicate sulla planimetria dello stabilimento o sullo schizzo dell'azienda. Se vengono stoccati altri consumabili per l'allevamento del pollame (ad esempio, materiale per il ripristino di lettiera, prodotti di intrattenimento, cumuli di paglia in campo, ecc.)

Tutti i documenti, le registrazioni e le descrizioni relative ai dati anagrafici rimangono in azienda. Deve essere presentata una Dichiarazione di partecipazione e delega aggiornata.

 Dichiarazione di partecipazione e procura, scheda anagrafica, piano di ubicazione, schizzo dell'azienda, documentazione delle strutture di stoccaggio dei consumabili, dati delle superfici di stalla utilizzabili per ciascuna unità di stalla

Elenco del personale addetto alla cura degli animali

Quando più di una persona è responsabile della cura degli animali è fatto obbligo di redigere un elenco. Tale elenco deve essere redatto prima dell'audit iniziale e deve essere aggiornato all'occorrenza e comunque almeno una volta l'anno.

Nell'elenco vanno inserite tutte le persone (nome e cognome, qualifica/istruzione, periodo di occupazione) che nel corso dell'anno si occupano con regolarità della cura degli animali (ad es. membri della famiglia, dipendenti fissi, aiutanti).

 Elenco degli addetti alla cura animali

2.1.2 Implementazione e documentazione del controllo interno

È fatto obbligo di verificare il rispetto dei requisiti mediante un controllo interno qualificato. Questo deve comprendere tutti i settori dell'azienda rilevanti per la produzione all'interno del sistema QS. Occorre documentare l'esecuzione di autovalutazioni prima del primo audit e in seguito almeno una volta ogni anno calendario sulla base di una check list (raccomandazione: documento di appoggio Check list autovalutazioni). In caso di non conformità, occorre stabilire le azioni correttive, le relative scadenze e documentarle. È possibile utilizzare anche i sistemi di controllo e documentazione già disponibili che dimostrano l'adempimento dei requisiti. I controlli interni possono essere registrati elettronicamente oppure mediante annotazioni manuali.

 Checklist di autocontrollo

2.1.3 Attuazione di misure correttive in seguito a controllo interno

Eventuali irregolarità osservate nell'ambito dei controlli interni devono essere risolte nel più breve tempo possibile. L'attuazione delle azioni correttive deve essere documentata.

 Piano delle azioni di autocontrollo

2.1.4 Gestione degli eventi e delle crisi

QS ha creato un sistema completo per la gestione delle crisi che supporta attivamente i partner di sistema in caso di eventi o crisi. In caso di eventi critici rilevanti per il sistema QS, i partner di sistema devono informare immediatamente QS e il proprio coordinatore e, ove previsto dalla legge, anche le autorità competenti.

Gli eventi critici sono situazioni che nel loro complesso costituiscono o possono costituire un pericolo per l'uomo, gli animali, l'ambiente, il valore patrimoniale o il sistema QS. Tra questi rientrano anche i casi di chiusura ufficiale dell'azienda in caso di contaminazione, residui (ad es. sostanze nocive) nei mangimi, azioni di richiamo, accesso non autorizzato di terzi nell'azienda o resoconti negativi o clamorosi nei media legati all'azienda stessa.

In particolare, è fatto obbligo agli allevatori di informare QS nei casi in cui

- si verifichino irregolarità nell'acquisto della merce, nella produzione animale o nella distribuzione che possono pregiudicare la sicurezza dei mangimi o degli alimenti,
- vengano avviate delle indagini per violazioni alle norme sulla tutela degli animali o sulla sicurezza dei mangimi o degli alimenti o
- vengano effettuate indagini dai media, relazioni critiche o proteste pubbliche per questioni di sicurezza dei mangimi o degli alimenti o di tutela degli animali.

Tutti gli allevatori devono poter accedere a un modulo d'incidente (si consiglia: modulo d'incidente QS) per poter fornire tempestivamente a chi di dovere tutte le informazioni necessarie qualora si verifichino tali incidenti. È fatto obbligo di nominare un responsabile aziendale che sia sempre reperibile.

 Modulo d'incidente

Piano d'emergenza

Tutte le aziende devono avere un piano d'emergenza che contenga almeno i seguenti contatti:

- referente a conoscenza delle condizioni dell'azienda (ad es. familiare, consulente)
- veterinario supervisore (veterinario aziendale)
- servizio d'emergenza tecnico (ad es. elettricista) per i sistemi di riscaldamento, areazione e alimentazione

 Piano d'emergenza (cfr. modello Documento - Piano d'emergenza).

3 Requisiti per l'ingrasso del pollame

3.1 Tracciabilità e marcatura

3.1.1 Acquisti supplementari e merce in entrata

L'acquisto di beni e servizi utilizzati nell'avicoltura così come l'acquisto di pollame (ad esempio, animali da allevamento, pulcini), deve essere documentato (data, tipo, quantità, fornitore). La documentazione (ad esempio tramite bolle di consegna o fatture) serve a tracciare in qualsiasi momento gli animali, i prodotti e i servizi acquistati e a poterne dimostrare l'innocuità nel caso in cui vengano avanzate rivendicazioni.

Ciò è tra l'altro rilevante per:

- animali
- mangimi e additivi per mangimi (evidenza del numero di lotto)
- medicinali ad uso veterinario
- detergenti e disinfettanti
- servizi (ad es. impiego di molini miscelatori mobili, trasportatori di animali)

 Bolle, fatture, etichette dei sacchi dei mangimi

3.1.2 Controllo dell'autorizzazione alla fornitura

Gli allevatori sono tenuti ad acquistare determinati mangimi e additivi per mangimi, animali o servizi esclusivamente da imprese autorizzate alla fornitura da parte di QS. A tale scopo, occorre verificare l'autorizzazione alla fornitura da parte di QS per ciascun fornitore. I fornitori devono essere autorizzati alla fornitura nella banca dati QS al momento della consegna/del servizio per l'attività di produzione corrispondente.

La procedura per controllare l'autorizzazione alla fornitura deve essere chiara. Oltre all'interrogazione nella ricerca tra i partecipanti al sistema, è anche possibile usare l'elenco dei singoli acquirenti e fornitori nella banca dati QS.

Il controllo dell'autorizzazione alla fornitura è rilevante per i criteri ⇒ 3.1.4 [K.O.] Origine e distribuzione, ⇒ 3.2.10 Trasporto animali, ⇒ 3.3.4 [K.O.] Acquisto di mangimi e ⇒ 3.3.8 [K.O.] Impiego di molini miscelatori mobili.

3.1.3 **[K.O.] Etichettatura e identificazione degli animali**

È fatto obbligo di etichettare o identificare tutti gli animali (cfr. ad es. regolamento tedesco **Viehverkehrsverordnung** e **Pacchetto igiene CE: Regolamenti (CE) n. 852-853/2004** - Regolamento sull'igiene della carne).

I gruppi devono essere chiaramente identificabili, gli animali rinchiusi attraverso:

- bolla di consegna incubatoio/allevatore di giovani tacchini da ingrasso (codice sede/ numero azienda)
- data di consegna
- numero del gruppo di riproduttori (in merito all'incubatoio)
- targa del veicolo utilizzato per il trasporto dei pulcini e dei giovani tacchini

 Bolla di consegna per le voci relative agli animali o all'incubatoio, certificato ufficiale dell'ispezione ante mortem, ecc.

3.1.4 **[K.O.] Origine e distribuzione**

Nel caso dell'ingrasso di pollame in condivisione, gli ingrassatori devono procurarsi i giovani animali da ingrasso da aziende QS. Aufzucht und Mast müssen stets unter QS-Bedingungen erfolgen.

In caso di vendita di animali, sia il cedente (= l'allevatore) che l'acquirente devono fornire documenti di accompagnamento (ad esempio verbali di carico, certificati ufficiali) per gli animali venduti. È anche possibile documentare digitalmente.

 Registro del gregge, schede della stalla, verbali sull'esito della macellazione, informazioni sulla filiera alimentare, registri di allevamento (anche digitali), bolle di consegna per l'arrivo degli animali, verbali di carico, estratto del database QS (elenco dei fornitori), numero di registrazione ufficiale del camion per il

trasporto degli animali da macello, copia del certificato ufficiale di ispezione ante mortem (ispezione degli animali vivi prima della macellazione)

Acquisto di pulcini di un giorno

Galletti e tacchini

Per l'allevamento di galletti e tacchini, è fatto obbligo di acquistare tutti i pulcini QS di un giorno da incubatoi autorizzati alla fornitura QS. Sui documenti di accompagnamento dovranno essere indicati espressamente come animali QS.

 Bolle di consegna per l'arrivo di pulcini di un giorno

Acquisto di uova incubate

Galletti

Per l'allevamento di galletti, le uova incubate QS debbono provenire da incubatoi autorizzati alla fornitura QS. Sui documenti di accompagnamento dovranno essere indicati espressamente come merce QS.

 Bolle di consegna per gli arrivi di uova da cova

3.1.5 [K.O.] RegISTRAZIONI relative all'allevamento

È fatto obbligo a tutti gli allevatori di tenere e conservare le registrazioni relative all'allevamento. Questa voce include schede di stalla, registro di allevamento e simili (moduli di esempio nel documento di supporto).

Il registro può essere compilato a mano o in formato elettronico. Nel primo caso, deve avere la forma di un registro rilegato oppure di una raccolta in ordine cronologico di singoli fogli con indicazione progressiva del numero di pagina.

Per ogni gregge di una stalla configurata come gruppo deve essere tenuta una scheda di stalla, un registro di allevamento o simili con le seguenti informazioni:

- numero degli animali introdotti e data di accasamento
- perdite giornaliere, separate per animali deceduti e soppressi
- lettiera utilizzata
- in vendita/commercializzazione (compreso lo stallaggio anticipato): Vendite e data della vendita

 Scheda di stalla/registo di allevamento, scheda dati anagrafici, registrazioni sulle perdite, bolle di consegna per gli arrivi di animali, report rendiconto di macellazione, certificati della società di smaltimento delle carcasse, risultati delle ispezioni, ecc.

3.2 Allevamento conforme alla normativa sulla tutela degli animali

3.2.1 [K.O.] Monitoraggio e cura degli animali

È fatto obbligo di tenere e accudire tutti gli animali secondo le regole di buona pratica. I responsabili devono possedere le necessarie capacità, conoscenze e qualifiche in tal senso.

I responsabili addetti all'alimentazione e alla cura devono controllare mediante osservazione diretta lo stato degli animali almeno una volta alla mattina e una alla sera (controllo due volte al giorno) e in caso di anomalie agire immediatamente. Devono prestare particolare attenzione allo stato di benessere degli animali. I capi deceduti devono essere rimossi dall'area il più rapidamente possibile durante il controllo degli animali.

Nel corso dei giri di controllo è fatto obbligo di verificare almeno una volta al giorno la qualità della lettiera e la funzionalità dei sistemi di ventilazione.

Tra i criteri di controllo per la valutazione della salute degli animali rientrano anche:

- distribuzione degli animali sulla superficie utilizzabile
- consumo di mangime e acqua
- andatura degli animali
- frequenza e tipologia della respirazione
- qualità del piumaggio
- qualità delle zampe
- alterazioni negli occhi
- qualità degli escrementi

Schiusa nella stalla

Galletti

Al fine della tutela degli animali e del controllo di qualità, è necessario valutare i pulcini dopo la schiusa in merito al quadro generale del loro stato di salute. I pulcini non vitali dovranno essere abbattuti in conformità alla normativa sulla tutela degli animali.

Misure per migliorare la salute podale attraverso la qualità della lettiera

Galletti e tacchini

L'obiettivo è mantenere la salute podale di polli da ingrasso e tacchini. Gli allevatori si impegnano a tal fine a partecipare ad un programma di monitoraggio dei dati diagnostici. I macelli provvedono a inoltrare ai propri fornitori i risultati del monitoraggio delle lesioni podali rilevati per ogni azienda.

Per favorire la salute podale ed evitare eventuali malattie è necessario adottare misure per garantire che la lettiera sia sempre soffice, asciutta e morbida fino al giorno dello svuotamento.

⇒ Capitolo 3.7.3 [K.O.] Monitoraggio dei dati diagnostici

 RegISTRAZIONI relative alla partecipazione al monitoraggio dei dati diagnostici, documentazione dei risultati del macello

3.2.2 [K.O.] Requisiti generali per l'allevamento

Qualsiasi forma di allevamento deve essere tale per struttura, materiale, dotazioni tecniche e condizioni tali da impedire qualsiasi danno evitabile alla salute e da non cagionare disturbi comportamentali. In nessun punto dell'area di permanenza del pollame questo deve essere direttamente esposto ad una corrente elettrica. I dispositivi per nutrire ed abbeverare gli animali sono esclusi per definizione dall'area di permanenza e dal regolamento.

È fatto obbligo di verificare almeno una volta al giorno gli impianti di illuminazione e ventilazione ed i sistemi di rifornimento. I guasti agli impianti e agli apparecchi vanno risolti immediatamente. Ove ciò non sia possibile, fino alla loro risoluzione è fatto obbligo di adottare provvedimenti per la protezione della salute e del benessere degli animali.

Bisogna garantire agli animali una sufficiente protezione dagli agenti atmosferici.

Galletti

È fatto obbligo di predisporre uno schema di ventilazione con l'indicazione precisa dei parametri sulla qualità dell'aria (ad es. flusso d'aria) e i dati degli allarmi e dei sistemi di sicurezza (ad es. generatori d'emergenza).

 Documentazione (Sistemi di allarme e sicurezza, schema di ventilazione etc.)

Lettieria e diversivi

La lettiera deve essere tale da consentire agli animali di razzolare e raspare e fungere da diversivo. La lettiera va reintegrata tempestivamente. È fatto obbligo di prevenire la formazione di una lettiera incrostata o umida.

Galletti e tacchini

La lettiera deve inoltre essere tale da consentire agli animali di rotolarsi nella polvere in alcune aree.

Tacchini

Oltre alla lettiera è fatto obbligo di offrire ad ogni animale diversivi in continua trasformazione al più tardi all'inizio della seconda settimana di vita.

Anatre pechino

Per le anatre pechino la lettera va reintegrata quotidianamente.

3.2.3 [K.O.] Trattamento degli animali malati e feriti

Individuazione delle cause di animali malati

Nel caso di animali che non hanno un aspetto sano, mostrano difficoltà di deambulazione, sono feriti o che mostrano disturbi comportamentali quali beccaggio delle piume, eccessiva aggressività o cannibalismo, è fatto obbligo all'allevatore di intraprendere immediatamente le azioni necessarie al fine di individuarne le cause e adottare le necessarie misure correttive. Se necessario, è fatto obbligo di intensificare l'osservazione del gruppo. Se le misure dell'allevatore non sono efficaci, è fatto obbligo di rivolgersi al veterinario ed eventualmente ad un

esperto per determinare gli altri fattori rilevanti. Se la causa è riconducibile ad un fattore ambientale all'interno dell'unità produttiva che non può essere eliminato subito, allora bisogna provvedere alla sua eliminazione non appena la stalla è vuota e prima dell'inserimento del successivo gruppo di animali.

Tacchini

Gli animali feriti, ammalati o sofferenti vanno trattati immediatamente con un occhio di riguardo ed eventualmente separati dal gruppo e curati. A tal fine devono essere disponibili o approntati immediatamente in caso di bisogno reparti per animali malati facili da raggiungere e che consentano agli animali separati di avere un contatto visivo con i propri simili. I reparti per animali malati devono essere sempre provvisti di lettiera morbida, ben areati e dotati di ciotole per il cibo e abbeveratoi facili da raggiungere.

La separazione dal reparto malati deve essere stabile e deve essere possibile ampliarne la superficie in caso di bisogno. La densità nei reparti malati non deve superare i 45 kg di peso vivo per m² di superficie utilizzabile della stalla.

Ove necessario, è fatto obbligo di separare immediatamente (ad es. nel reparto malati), curare o abbattere gli animali respinti, aggressivi, deboli, malati o feriti nel rispetto della tutela dell'animale. È fatto obbligo di predisporre opportune possibilità di sistemazione per la guarigione di questi animali. In particolare, bisogna ricorrere al veterinario se sono state stabilite istruzioni in caso di malattia del gruppo (ad es. in caso di aumentata perdita) o sospetta epidemia. In caso di bisogno è necessario che l'allevatore informi immediatamente il veterinario.

Se si verificano notevoli decessi è fatto obbligo di chiarirne la causa. Sulla scheda di stalla va indicato un riferimento all'esito dell'analisi. Si è in presenza di notevoli decessi se il tasso di perdita giornaliero nella prima settimana di vita supera l'1,5 %.

Abbattimento d'emergenza

Ogni animale incurabile deve immediatamente essere escluso dall'allevamento, quindi anestetizzato e abbattuto. I metodi ammessi sono disciplinati dal **Regolamento CE n. 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l'abbattimento** e dalle relative norme nazionali.

In caso di abbattimento d'emergenza è fatto obbligo di adottare tutte le misure per evitare qualsiasi sofferenza, stress o dolore evitabili agli animali.

Ai fini dell'abbattimento d'emergenza è fatto obbligo all'allevatore o al guardiano di rispettare i seguenti cinque passi:

- determinare se l'abbattimento d'emergenza è necessario
- effettuare il corretto stordimento con opportune apparecchiature
- controllare il risultato (l'efficacia dello stordimento)
- effettuare l'immediato abbattimento dell'animale stordito (con opportuni metodi)
- controllare l'avvenuto decesso

Ogni allevatore deve disporre di istruzioni scritte per lo stordimento e l'abbattimento d'emergenza che rispettino il benessere degli animali e deve istruire o formare di conseguenza gli addetti al maneggio degli animali. .

 Istruzioni di lavoro individuali per lo stordimento e l'abbattimento di emergenza, certificato di formazione per gli addetti al maneggi degli animali, data di formazione (ad esempio come nota aggiuntiva nell'elenco degli addetti al maneggio degli animali)

3.2.4 [K.O.] Pavimento delle stalle

L'allevamento del pollame nelle stalle è ammesso solo su superfici compatte che per la loro consistenza, possono essere lavate e disinfettate.

3.2.5 Clima, temperatura, rumore, ventilazione nella stalla

Temperatura della stalla

Anatre pechino

La temperatura va impostata in base all'età degli animali. Per gli anatroccoli pechino da uno a tre giorni di vita la temperatura nell'area di permanenza degli animali deve essere di 30°C.

Successivamente è possibile abbassare gradualmente la temperatura della stalla di 1° C o 2° C al giorno oppure ogni due giorni. Durante la prima settimana di vita, tuttavia, bisogna evitare oscillazioni di temperatura superiori ai 3° C. Le temperature vanno misurate all'altezza degli animali.

Galletti

Gli impianti di areazione e, ove necessario, di riscaldamento e raffrescamento devono essere montati e messi in funzione in modo tale che, se la temperatura esterna è superiore ai 30°C all'ombra, quella ambiente non superi di 3° C tale valore.

Gas tossici

Le concentrazioni di gas per metro cubo di aria di stalla [cm^3/m^3 d'aria], misurate sempre all'altezza della testa degli animali, non devono superare i seguenti valori:

Galletti e tacchini

Tenore d'ammoniaca: non deve mai superare i 20 ppm; per i galletti il livello di anidride carbonica non deve superare il livello massimo di 3.000 ppm.

Rumori

Nell'area di permanenza degli animali i rumori generati dagli impianti tecnici devono essere ridotti al minimo.

Bisogna evitare rumori persistenti e improvvisi.

Areazione

Nelle stalle chiuse è obbligatorio verificare con un controllo tecnico ad intervalli regolari, almeno una volta l'anno, che gli impianti di areazione funzionino correttamente. I controlli tecnici devono essere documentati in modo comprensibile (ad es. sulla scheda di stalla). È fatto obbligo di provvedere alla manutenzione dei ventilatori nelle stalle aperte al fine di garantire in qualsiasi momento la possibilità di metterli in funzione.

 Registros relative ai controlli tecnici degli impianti di areazione per ciascuna unità della stalla

Galletti

Gli impianti di areazione e, ove necessario, di riscaldamento e raffrescamento devono essere montati e messi in funzione in modo

- da evitare stress di calore e far fuoriuscire l'umidità in eccesso
- da non superare, in presenza di una temperatura esterna inferiore ai 10 °C, un'umidità relativa media del 70 % all'interno della stalla nell'arco delle 48 ore
- da poter raggiungere un ricambio d'aria di almeno 4,5 m^3 all'ora per kg di peso vivo dei galletti che si trovano nella stalla.

L'implementazione e la regolare esecuzione e capacità dell'impianto di areazione di ciascun capannone deve essere comprovata attraverso un report di controllo del sistema di areazione da parte di ditte specializzate.

 Report di controllo sull'areazione per ogni capannone

Tacchini

Gli impianti di areazione devono essere concepiti in modo tale da garantire un sufficiente ricambio d'aria nell'area degli animali con valori entalpici nell'aria esterna fino a 67 kJ al kg di aria secca. È fatto obbligo all'allevatore di informarsi di eventuali condizioni atmosferiche problematiche verificando tempestivamente i dati atmosferici/valori entalpici e di adottare le necessarie misure.

Stalle a ventilazione naturale (stalle aperte)

In caso di valori entalpici alti (fino a 67 kJ per kg d'aria secca) è necessario adottare misure aggiuntive per allontanare il calore corporeo degli animali.

Gestione in presenza di elevati valori entalpici

Se durante i mesi estivi, secondo le previsioni del tempo del servizio meteo regionale, vi è il pericolo che il limite superiore critico per il pollame di 67 kJ al kg d'aria secca sia superato, l'allevatore è tenuto a prestare una particolare attenzione alle condizioni climatiche della stalla, soprattutto per gli animali nella fase finale del ciclo di ingrasso.

 Certificato di ventilazione

Anatre pechino

Per garantire anche in estate un sufficiente ricambio d'aria, come volume d'aria minimo per la ventilazione forzata deve essere garantita una potenza di 4,5 m^3/kg peso vivo/h.

Anche per le stalle aperte è fatto obbligo di predisporre in estate dispositivi di ricircolo dell'aria (ad es. ventilatori girevoli, aeratori di colmo) per garantire un sufficiente ricambio.

3.2.6 Illuminazione

L'intensità e la durata dell'illuminazione nelle stalle devono essere adeguate. In caso di luce naturale insufficiente, la stalla deve essere opportunamente illuminata artificialmente.

La luce artificiale all'interno delle stalle, in conformità ai requisiti previsti dalla normativa per il pollame (vedi Regolamento tedesco sul benessere animale (**TierSchNutztV art. 4 comma 1**)), deve essere priva di sfarfallio. La frequenza della luce artificiale nella stalla deve essere superiore a 160 Hz.

Al fine di comprovare l'assenza di sfarfallio della luce artificiale sono necessari certificati o specifiche tecniche delle lampade utilizzate o dichiarazioni di ditte di impianti elettrici.

 Certificato delle lampadine; dichiarazione dei produttori o di ditte di impianti elettrici specializzate

Galletti

In caso di vecchie stalle e stalle con un'incidenza della luce che richiede un'illuminazione artificiale aggiuntiva è fatto obbligo di attuare un programma di illuminazione che garantisca almeno 20 Lux nell'area degli animali e un'illuminazione il più possibile uniforme nell'area di attività degli animali durante la fase di luce. Negli edifici nuovi¹ è fatto obbligo di garantire un'incidenza di luce giornaliera che illumini in modo uniforme l'area degli animali; la superficie illuminata deve essere almeno il 3 % della superficie di base della stalla.

Al più tardi dal settimo giorno dall'accasamento e fino a tre giorni prima della data prevista per l'abbattimento, sono necessarie sei ore di buio ininterrotte (continue). Le fasce di luce crepuscolare non vengono conteggiate come ore di buio (vedi Regolamento tedesco sul benessere animale (**Tierschutz-Nutztierhaltungs-Verordnung**)).

Tacchini

Le stalle dei tacchini devono essere dotate di aperture per l'ingresso della luce naturale la cui superficie complessiva sia almeno il 3 % della superficie di base della stalla in modo da garantire una distribuzione più uniforme possibile della luce sull'intera superficie di base della stalla. Ciò non vale per gli edifici autorizzati o presi in uso prima del 1° ottobre 2013 e che non dispongono di sufficienti aperture per la luce e dove, per scarsità di possibilità tecniche o altro, non è possibile raggiungere, o è possibile solo con spese sproporzionatamente elevate, l'incidenza di luce del giorno naturale, a condizione che sia garantita un'illuminazione dell'area della lettiera e di alimentazione nella struttura attraverso l'impiego di un'illuminazione artificiale il più possibile simile a quella naturale.

Al più tardi a partire dal settimo giorno dopo l'alloggiamento dei tacchini e fino a tre giorni prima della data prevista per la macellazione, deve essere attivato un programma di illuminazione di 24 ore basato sul ritmo naturale giorno-notte e che garantisca almeno un periodo di buio ininterrotto di sei ore, senza tener conto delle fasi crepuscolari.

Per la fase di illuminazione, l'intensità della luce all'altezza degli occhi degli animali deve essere di almeno 20 lux.

In caso di aumento del rischio di panico o di attacchi di panico dei tacchini, è ammessa una modifica o una restrizione temporanea dell'intensità luminosa. Il veterinario responsabile dell'allevamento deve essere informato immediatamente. Quest'ultimo deve confermare l'indicazione e la necessità di una modifica o restrizione temporanea dell'intensità luminosa e documentarla nel verbale di visita del gregge.

 Verbali, indicazioni veterinarie per la modifica o la limitazione della durata/intensità dell'illuminazione

Galletti e tacchini

Durante le ore di buio, è possibile prevedere una luce di emergenza per l'orientamento degli animali con un'intensità luminosa fino a 0,5 lux.

La restrizione temporanea dell'intensità luminosa o la restrizione temporanea e sostanziale dell'incidenza della luce naturale nei casi di beccatura delle piume e cannibalismo è consentita solo su indicazione

¹ Definizione di edifici nuovi: edifici la cui concessione edilizia è stata rilasciata successivamente all'entrata in vigore del Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (data: 8 ottobre 2009).

veterinaria e con le relative raccomandazioni per il gregge interessato. I periodi di oscuramento (sotto i 20 lux) devono essere verbalizzati.

 Verbali, indicazioni veterinarie con raccomandazione di restrizione dell'intensità della luce (oscuramento)

Anatre pechino

In caso di utilizzo di sorgenti di luce artificiale dal 21° giorno di vita bisogna rispettare otto ore di buio ininterrotte (continue). Durante la fase di buio è ammessa una luce di orientamento di max. 2 Lux.

3.2.7 [K.O.] Spazio minimo per capo

L'allevatore deve scegliere uno spazio minimo per capo in modo che

- durante l'intero periodo di allevamento tutti gli animali possano raggiungere con facilità mangime e acqua di abbeverata
- gli animali possano muoversi ed esercitare normali schemi di comportamento (ad es. rotolarsi nella polvere e sbattere le ali)
- ogni animale che desideri spostarsi da uno spazio stretto ad uno libero abbia la possibilità di farlo
- questo sia stabilito in funzione della capacità di ventilazione.

Galletti

Nella progettazione dello spazio disponibile per ogni scomparto della stalla, l'allevatore deve garantire che non venga mai superata la densità massima di 39 kg di peso vivo per m² di superficie utilizzabile della stalla.

Finché il peso medio dei galletti è inferiore ai 1.600 g, è fatto obbligo di garantire che la densità di allevamento media di tre cicli di ingrasso consecutivi non superi i 35 kg di peso vivo/m².

Tacchine

Gli allevatori devono pianificare lo spazio concesso in modo per ogni scomparto della stalla che in nessun momento si superi il valore limite massimo di superficie della stalla di 52 kg di peso vivo per le tacchine e di 58 kg di peso vivo per m² per i tacchini maschi.

Il calcolo alla base di questa densità di allevamento deve essere plausibile e comprensibile, in modo che in nessun momento vengano superati i limiti di densità.

Anatre pechino

L'allevatore deve progettare la densità di allevamento in modo per ogni scomparto della stalla da non superare nella fase di accrescimento e nella fase finale dell'ingrasso 20 kg di peso vivo/m² di superficie utilizzabile della stalla.

 Comunicazioni sull'esito della macellazione/contabilità della macellazione

3.2.8 [K.O.] Impianto d'allarme

Nelle stalle in cui la ventilazione dipende da un impianto elettrico, deve essere disponibile un allarme che segnali un'eventuale mancanza di corrente e che funzioni in modo indipendente dalla rete elettrica. È fatto obbligo di controllare a cadenza settimanale con un controllo tecnico che l'allarme funzioni correttamente e di documentare tale controllo tecnico.

 Registrazioni del controllo tecnico

3.2.9 Alimentazione di emergenza

Per gli allevamenti in cui, in caso di mancanza di corrente, non è garantita una sufficiente somministrazione di cibo e acqua agli animali, è fatto obbligo di prevedere un'alimentazione d'emergenza. Ciò vale in particolare per gli allevamenti con impianti di approvvigionamento dell'acqua indipendenti. Se si rende necessario un generatore d'emergenza, devono essere disponibili le condizioni tecniche per poter collegare tale generatore d'emergenza per garantire l'alimentazione in caso di necessità.

Nelle stalle in cui la ventilazione dipende da un impianto elettrico deve essere disponibile un dispositivo sostitutivo che, in caso di guasto all'impianto, garantisca un sufficiente ricambio d'aria.

Galletti e tacchini

Tutte le unità di allevamento devono avere accesso in qualsiasi momento ad una fornitura elettrica di emergenza.

È fatto obbligo di controllare a cadenza settimanale con un controllo tecnico che i generatori d'emergenza funzionino correttamente, il controllo tecnico deve essere documentato. È fatto altresì obbligo di verificare tali impianti sotto carico al più tardi ogni sei settimane per i galletti e al più tardi ogni quattro settimane per i tacchini; anche questo controllo tecnico deve essere documentato.

 Registrazioni dei controlli tecnici

Anatre pechino

Se è necessaria un'alimentazione elettrica di emergenza per garantire una sufficiente somministrazione di cibo e acqua agli animali, è fatto obbligo di controllare a cadenza settimanale con un controllo tecnico che il generatore d'emergenza funzioni correttamente e al più tardi ogni sei settimane di provarlo anche sotto carico; entrambi i controlli tecnici devono essere documentati.

 Registrazioni dei controlli tecnici

3.2.10 Trasporto animali

Il trasporto degli animali all'interno del sistema QS può essere effettuato solo da trasportatori autorizzati alla fornitura QS. Possono essere sia gli allevatori con autorizzazione alla fornitura QS (trasporto di animali propri) che aziende per trasporto animali con autorizzazione alla fornitura QS.

Se un allevatore trasporta i propri animali (con veicoli propri o noleggiati), questi è tenuto a rispettare i requisiti per il trasporto animali. ⇒ Capitolo 3.8 Trasporto animali

Se l'allevatore incarica terzi del trasporto animali, può utilizzare solo trasportatori autorizzati alla fornitura QS.

 Bolle

3.2.11 Idoneità degli animali al trasporto

È fatto assoluto divieto di trasportare animali o autorizzare trasporti se le condizioni sono tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili (cfr. Regolamento sul trasporto degli animali: **Regolamento (CE) n. 1/2005 e il Regolamento tedesco sulla protezione degli animali durante il trasporto (Tierschutztransportverordnung - TierSchTrV)**).

Si possono trasportare solo animali idonei al viaggio. L'idoneità al trasporto va verificata prima di ogni carico.

Non sono idonei al trasporto gli animali che non sono in grado di muoversi con le proprie forze a causa di una malattia, ferita o debolezza fisica. Gli animali non idonei al trasporto vanno selezionati in base alla loro malattia o lesione.

Gli animali feriti e con carenze fisiologiche o in condizioni patologiche non sono idonei al trasporto. Tra questi rientrano gli animali che

- presentano fratture agli arti
- hanno prolassi
- hanno ferite grandi e profonde
- hanno forti emorragie
- Mostrano una condizione generale che è motivo di preoccupazione
- soffrono in modo evidente di forti dolori incessanti per un periodo di tempo prolungato
- non sono in grado di spostarsi senza sofferenza o di deambulare senza aiuto

Nei seguenti casi è normalmente possibile considerare gli animali come idonei al trasporto:

- gli animali presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze ulteriori
- gli animali sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale trasporto è consentito soltanto se ciò non causa all'animale sofferenze inutili.

Non è ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati a essere trasportati, a meno che ciò non sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e soltanto sotto controllo veterinario.

In caso di dubbio sull'idoneità al trasporto, è fatto obbligo di consultare un veterinario che certifichi per iscritto l'idoneità al trasporto.

3.2.12 Requisiti per i dispositivi di carico e scarico per il trasporto animali

Gli impianti per il carico e scarico degli animali devono essere costruiti, realizzati, mantenuti in condizioni tali e utilizzati in modo da evitare o ridurre al minimo lesioni, sofferenze, irritazioni e stress durante il carico e garantire la sicurezza degli animali. Le superfici di calpestio devono essere antiscivolo.

Per il carico e lo scarico degli animali bisogna avere a disposizione opportuni dispositivi per impedire agli animali di sporgere con gli arti e quindi di ferirsi durante il carico.

Durante la fase di carico e scarico deve essere garantita un'adeguata illuminazione.

3.2.13 [K.O.] Manipolazione degli animali durante il carico

Gli addetti che effettuano il carico (leggasi carico e scarico) degli animali devono essere opportunamente addestrati o qualificati e non devono utilizzare alcuna violenza durante il carico. È fatto loro divieto di intimidire inutilmente gli animali o di causare loro inutili ferite o sofferenze. Bisogna provvedere affinché il benessere degli animali sia pregiudicato il meno possibile durante il carico.

È assolutamente vietato

- percuotere o dare calci al pollame
- comprimere qualsiasi parte particolarmente sensibile del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze evitabili
- usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze
- sollevare o trascinare gli animali per la testa, le penne, le ali, la coda, ecc.

Gli strumenti per sospingere gli animali quali tavole e pagaie vanno utilizzate senza arrecare danno agli animali. La cattura degli animali deve avvenire solo con un'adeguata illuminazione.

Nel caso dei seguenti animali bisogna procedere separatamente; devono essere trasportati separatamente:

- animali di specie diverse²
- animali con notevoli differenze di dimensioni o età²
- maschi sessualmente maturi separati dalle femmine²
- animali in competizione

Requisiti per la cattura del pollame

- Per evitare lo stress durante lo svuotamento è necessario garantire un'intensità di illuminazione adeguata.
- Tutti gli addetti alla cattura degli animali devono sapere come manipolare il pollame in modo corretto. In caso di utilizzo di personale esterno, è fatto obbligo di garantire e documentare che il capocolonna sia debitamente formato e provveda affinché gli addetti alla cattura siano debitamente istruiti per una manipolazione corretta durante le fasi di cattura e carico del pollame destinato al macello.
- Gli allevatori che effettuano la cattura e il carico ricorrendo a personale proprio o esterno devono provvedere affinché questi manipoli il pollame destinato al macello in modo opportuno e corretto.
- Prima di ogni carico del pollame destinato al macello è fatto obbligo di rilevare per iscritto i nomi di tutti gli addetti alla cattura (sia interni sia esterni all'azienda); prima della cattura, ciascun addetto deve documentare mediante sottoscrizione di essere stato debitamente istruito in merito alla manipolazione del pollame destinato al macello dal capocolonna o dall'allevatore (ad es. utilizzando la **Check list "Impiego di persone addette alla cattura degli animali per gli spostamenti interni o esterni alla stalla"**).
- Tutti gli addetti alla cattura devono indossare indumenti da lavoro puliti e scarpe o stivali puliti. Le scarpe o gli stivali devono essere consegnati dall'azienda.

 Documentazione degli addetti alla cattura coinvolti nello svuotamento, certificato di formazione del capocolonna

²Tali disposizioni non si applicano se gli animali sono stati allevati in gruppi socievoli e sono abituati a stare insieme. Non si applicano altresì nel caso in cui la separazione creerebbe stress agli animali o nei casi in cui le femmine accompagnino giovani animali non svezzati.

Istruzioni per la manipolazione per lo svuotamento preliminare

Galletti

È fatto obbligo di oscurare porte, portoni e finestre della stalla con filtri, lamiere di copertura o tende perché la luce non penetri all'interno. A tal fine è possibile utilizzare in base alla sede ad es. tende a strisce o tunnel. La luce diretta del sole va evitata. In base a sede, ora del giorno e direzione del sole, vengono determinate misure specifiche. Le coperture vanno applicate in modo tale da garantire un sufficiente apporto di aria fresca. Durante l'apertura dei cancelli di carico bisogna evitare il più possibile correnti d'aria.

È fatto obbligo di utilizzare opportuni strumenti, ad es. pareti divisorie, per ridurre al minimo le pressioni sia sugli animali da caricare sia su quelli rimanenti nella stalla. La possibilità di abbeveraggio deve essere garantita fino al momento prima dell'inizio del carico.

I cancelli di carico vanno chiusi subito dopo la conclusione del carico. L'area su cui si trovavano i capi da caricare va cosparsa con altra lettiera. È fatto obbligo di tenere a disposizione l'opportuno materiale per la lettiera.

Una volta completato lo svuotamento preliminare è fatto obbligo di attivare tutti i dispositivi d'allarme e di verificarne il corretto funzionamento.

 RegISTRAZIONI sulla progettazione specifica dell'azienda per l'attuazione delle istruzioni per la manipolazione

3.2.14 [K.O.] Certificato d'idoneità dell'allevatore

È fatto obbligo di documentare l'idoneità dell'allevatore in merito a:

- conclusione di un percorso di formazione nel settore agrario o zootecnico o
- conclusione di un corso di laurea in agraria o medicina veterinaria o
- evidenza da cui risulta che l'allevatore ha allevato pollame per almeno tre anni sotto la propria responsabilità e senza irregolarità in termini di tutela degli animali
- attestato di superamento di un esame riconosciuto come equipollente dalle autorità
- acquisizione dell'idoneità mediante partecipazione ad un corso riconosciuto dall'ufficio competente con certificato d'idoneità in seguito a superamento positivo del relativo esame

L'allevatore deve assicurarsi che tutte le persone impiegate o coinvolte nella cura o nelle operazioni di cattura e carico del pollame siano in possesso, in base ai propri compiti e responsabilità, delle conoscenze e competenze aggiornate in materia di tutela degli animali inclusi i corretti metodi di stordimento e abbattimento previsti dalla normativa.

⇒ Capitolo 2.1.1 [K.O.] Dati dell'azienda; elenco del personale addetto alla cura degli animali

 Certificati di idoneità, corsi, ecc.

Galletti

Tutti gli allevatori di galletti devono essere titolari di un certificato di idoneità riconosciuto dall'autorità competente (cfr. **Articolo 4 (3) Direttiva 2007/43/CE** che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne).

 Documentazione (ad es. certificato delle autorità)

Evidenza dell'aggiornamento annuale degli allevatori

Galletti e tacchini

Tutti gli allevatori devono partecipare almeno una volta all'anno ai relativi corsi specifici di aggiornamento. È fatto obbligo di tenere le relative evidenze.

 Evidenza dei corsi di aggiornamento, ad es. certificato di partecipazione d'incontri di settore

3.3 Mangimi e somministrazione

Nota: Il termine "mangimi" comprende sia i mangimi composti che le premiscele, le materie prime per mangimi (ad es. i mangimi semplici e i prodotti agricoli primari) e gli additivi.

Etichettatura dei mangimi

Se i mangimi QS provengono da produttori o commercianti certificati QS, devono essere contrassegnati in modo chiaro, ovvero ogni articolo separatamente, come merce QS (sono eccettuati i prodotti agricoli primari, ad es. i cereali). La merce sfusa deve essere contrassegnata sui documenti di accompagnamento; la merce in sacchi/contenitori, sulla targhetta del sacco o sui documenti di accompagnamento (ad es. bolla di consegna).

Inoltre, nel caso degli acidi grassi raffinati, degli acidi grassi distillati, della glicerina vegetale nonché dei grassi e oli misti acquistati per l'alimentazione degli animali, è necessario che sia chiaramente riconoscibile che questi sono idonei come mangimi.

3.3.1 [K.O.] Somministrazione di cibo

Bisogna assicurarsi che tutti gli animali ricevano ogni giorno cibo in quantità e qualità sufficienti. I dispositivi di alimentazione devono essere realizzati e disposti in modo tale da limitare al minimo impurità nel mangime e conflitti tra gli animali. Tutti i mangimi devono essere valutati qualitativamente prima dell'uso (ad es. per quanto riguarda umidità, stato di conservazione, muffa, parti metalliche e plastiche, materiale d'imballaggio, ecc.) Se si riscontrano difetti di qualità, il mangime non deve essere somministrato.

Tacchini

L'alimentazione deve essere sospesa al più presto 12 ore prima del termine previsto per l'abbattimento.

Nel corso dei giri di controllo giornalieri è fatto obbligo di verificare la funzionalità dei dispositivi tecnici che garantiscono un'adeguata distribuzione di cibo.

È fatto obbligo di rispettare per ogni scomparto della stalla le seguenti indicazioni per i sistemi di alimentazione.

Galletti

Sistemi di alimentazione

- Per le mangiatoie tonde bisogna prevedere almeno 0,66 cm di lato utile per kg di peso vivo.
- Per le mangiatoie lunghe bisogna prevedere almeno 1,5 cm di lato utile per kg di peso vivo.

Un numero minore di dispositivi di alimentazione è ammesso solo se i sistemi di alimentazione servono a migliorare la somministrazione agli animali ed è disponibile un'autorizzazione ufficiale.

Tacchini

I dispositivi di alimentazione devono essere progettati, applicati, gestiti e sottoposti a manutenzione in modo

- da limitare al minimo impurità nel mangime
- da garantire un sufficiente accesso a tutti gli animali per evitare un'inutile concorrenza tra i singoli capi
- da non causare lesioni agli animali
- da essere pronti all'uso con qualsiasi tempo

Sistemi di alimentazione

Nel caso di sistemi di alimentazione in linea con un consueto diametro delle ciotole (ciotola tonda) di ca. 30-50 cm deve essere disponibile almeno una ciotola ogni 250 kg di peso vivo nella fase di accrescimento e ogni 1.000 kg di peso vivo nella fase di ingrasso.

- Mangiatoie lunghe: In caso di mangiatoie lunghe deve essere disponibile almeno un lato utile di 160 cm ogni 250 kg di peso vivo nella fase di accrescimento e ogni 1.000 kg di peso vivo nella fase di ingrasso.
- Distributori automatici di mangime freestanding: Nel caso di distributori automatici singoli con un diametro di ca. 60 cm deve essere disponibile almeno un distributore ogni 1.500 kg di peso vivo nella fase di ingrasso.
- Se nella fase di allevamento vengono utilizzati trogoli o mangiatoie con un diametro di ca. 30 - 50 cm, per ogni 250 kg di peso vivo deve essere disponibile una mangiatoia.

Anatre pechino

I sistemi di rifornimento devono essere posizionati in modo da garantire una suddivisione della stalla in aree di riposo e attività. È fatto obbligo di rispettare le seguenti dimensioni per i sistemi di alimentazione.

Le dimensioni dei sistemi di alimentazione sono:

- fase di accrescimento (dal 1° al 18° giorno di vita): 0,8 cm di lunghezza utilizzabile della mangiatoia per ogni kg di peso vivo
- fase di ingrasso (dal 19° giorno di vita fino al giorno della macellazione): 0,4 cm di lunghezza utilizzabile della mangiatoia per ogni kg di peso vivo

Nei primi tre giorni di vita sono utilizzati ulteriori vassoi per mangimi o simili.

3.3.2 Igiene degli impianti di alimentazione

Tutti gli impianti, i contenitori e le mangiatoie, le casse per il trasporto del mangime, gli attrezzi (ad es. pale) e i veicoli utilizzati per l'alimentazione degli animali e che quindi entrano in contatto con il mangime devono essere tenuti puliti e, se necessario, adeguatamente disinfettati dopo la pulizia.

Dopo l'uso di medicinali e prima dell'uso di vaccini, tutte le attrezzature, i tubi, le mangiatoie, le pale, ecc. che sono venuti a contatto con i mangimi medicati o con i farmaci (da somministrare) devono essere puliti per evitare la contaminazione da contatto.

3.3.3 Conservazione dei mangimi

È fatto obbligo di proteggere il più possibile i mangimi da contaminazioni e impurità. Ciò vale allo stesso modo sia per i mangimi acquistati sia per quelli di produzione propria.

Occorre conservare con cura tutti i mangimi (al pulito e all'asciutto, utilizzando materiali di costruzione e vernici innocui, al riparo dagli agenti atmosferici). Devono essere adottate misure di protezione contro parassiti, roditori, uccelli e animali domestici. Il mangime deve essere conservato e trasportato in modo sicuro e separato da rifiuti, letame, liquame e sostanze pericolose, semi, medicinali e prodotti chimici. Inoltre, non devono essere contaminati da materiale di imballaggio, rifiuti o simili.

Prima dello stoccaggio a magazzino, pulire i magazzini e, se necessario, disinfettarli.

È fatto obbligo di controllare ad intervalli regolari magazzini e mangimi stoccati (ad es. per verificarne la pulizia, la temperatura, infestazione da germi o funghi, infestazione da parassiti, le caratteristiche organolettiche). Se necessario, dovranno essere attuate le adeguate misure per correggere e/o contrastare il problema.

I mangimi finiti devono essere immagazzinati separatamente dalle materie prime non lavorate. Evitare la combinazione ad es. con mangimi per altre specie animali o con mangimi starter, per l'ingrasso e per l'ultima fase del ciclo, impiegando ad es. silos separati. Le celle dei silos vanno contrassegnate in modo univoco e devono essere facili da identificare.

⇒ Allegato 9.4 Elenco dei prodotti esclusi (**Linee guida Mangimi**)

3.3.4 **[K.O.]** Acquisto di mangimi

Autorizzazione alla fornitura

Gli allevatori possono acquistare e utilizzare soltanto mangimi certificati secondo QS o uno standard riconosciuto e che provengono da produttori o distributori di mangimi autorizzati alla fornitura da parte di QS.

- In caso di acquisto di mangimi (sfusi o imballati) direttamente dai produttori, detti produttori devono essere indicati nella banca dati QS come autorizzati alla fornitura.
- In caso di acquisto di mangimi non imballati (merci sfuse) attraverso commercianti, questi devono essere indicati nella banca dati QS come autorizzati alla fornitura.
- Per l'acquisto di mangimi confezionali tramite rivenditore, il rivenditore o il produttore deve figurare nella banca dati QS come autorizzato alla fornitura; se il rivenditore è autorizzato alla fornitura da QS ed è presente nella banca dati, non è necessario il controllo da parte del produttore. Se il rivenditore non è autorizzato alla fornitura da QS, il produttore del mangime confezionato deve essere presente nella banca dati QS come autorizzato alla fornitura.
- Se l'allevatore incarica un trasportatore (spedizioniere) di trasportare i mangimi non imballati, allora questi deve garantire che il trasportatore sia indicato nella banca dati QS come autorizzato alla fornitura.
- Se i mangimi vengono acquistati da una cooperativa di più allevatori, la collaborazione deve essere stabilita contrattualmente e nessun mangime può essere commercializzato a terzi non appartenenti al gruppo. L'acquisto di mangime da parte della cooperativa deve essere rintracciabile e verificabile da ciascun partner tramite bolle di consegna (è possibile la presentazione di bolle o documenti di consegna collettivi). Il capitolo 3.3.7 viene controllato presso il produttore del mangime.

 Bolle, fatture, etichette dei sacchi, accordo contrattuale per la produzione di mangimi

Acquisto di materie prime agricole

Per l'acquisto e il trasporto di prodotti agricoli primari, a livello agricoltura non sono previsti requisiti in merito all'autorizzazione di QS del fornitore o del mangime. Possono ad es. essere acquistati direttamente da produttori agricoli, rivendite in campagna, ecc. Le aziende che impiegano questi prodotti, sono considerate come preparatori agricoli a domicilio.

⇒ Capitolo 3.7 Programmi di monitoraggio

3.3.5 Attribuzione dei codici sede alle forniture di mangimi composti (merci sfuse)

In caso di ordinazione di mangimi composti è fatto obbligo all'allevatore di indicare il codice sede (ad es. numero di registrazione VVVO) della sede da rifornire. Il fornitore deve indicare tale numero su un documento di accompagnamento (ad es. bolla di consegna). In caso di indicazioni sbagliate occorre comunicare le correzioni al fornitore.

 Documenti di accompagnamento di mangimi composti con codice sede; nota di correzione

3.3.6 Produzione di mangimi (automiscelazione)

Se i mangimi vengono prodotti in impianti propri per la propria azienda o in collaborazione con altri allevatori per più aziende, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti. Questo vale sia per la produzione di mangimi singoli che composti (ad es. frantumazione di prodotti agricoli primari, miscelazione o pellettizzazione di mangimi), sia per la produzione di mangimi di base tramite miscelatori di mangimi.

Se i mangimi sono prodotti in collaborazione con altri allevatori, si applica anche il cap. ⇒ 3.3.7 Produzione di mangimi in collaborazione

Se gli impianti mobili di macinazione e miscelazione vengono utilizzati come fornitori di servizi per la produzione di mangimi, si applica anche il capitolo ⇒ 3.3.8 [K.O] Utilizzo di unità mobili di macinazione e miscelazione.

I mangimi che non soddisfano i requisiti di QS o le specifiche legali non possono essere utilizzati per l'alimentazione.

I mangimi prodotti internamente non possono essere etichettati con il marchio di prova QS o come prodotti QS.

Documentazione dei mangimi impiegati

È fatto obbligo alle aziende che producono o preparano da sé i mangimi (ad es. miscelazione di frumento) o che lo fanno preparare da fornitori di servizi, quali molini miscelatori mobili, di predisporre per le diverse miscele un verbale di miscelazione o un calcolo della razione da cui risultino i componenti.

Materie prime per mangimi secondo la lista QS

Possono essere impiegati solo mangimi singoli indicati nella "**Lista QS delle materie prime per mangimi**", vedi www.q-s.de. È fatto assoluto divieto di somministrare all'interno del sistema QS prodotti oggetto di un divieto di somministrazione normativo o riportati nell'elenco dei prodotti esclusi QS.

I mangimi contrassegnati come "merce non QS" o come "non per l'impiego come mangime", non devono essere acquistati né somministrati ad animali QS.

⇒ Allegato 9.4 Elenco dei prodotti esclusi (Linee guida Mangimi)

⇒ Allegato 9.5 Lista QS dei mangimi singoli (Linee guida Mangimi)

 Calcolo della razione, impiego di additivi per mangimi, lista delle materie prime e dei mangimi composti utilizzati

Controllo qualità dei mangimi

Se si riscontrano difetti di qualità nei mangimi utilizzati, le materie prime non possono essere utilizzate per la produzione di mangimi. A condizione che non venga superato il contenuto massimo di sostanze indesiderabili, il mangime può essere miscelato/diluito (Cfr. Requisiti del regolamento sull'igiene dei mangimi). L'acqua utilizzata nel processo di produzione deve essere adatta agli animali (pulita, non inquinata e senza strani odori).

Produzione e igiene degli impianti

Tutte le operazioni di produzione di mangimi devono essere progettate in modo da ridurre al minimo i pericoli che possono influire sulla sicurezza dei mangimi. A tal fine, i mangimi devono essere protetti da contaminazioni e impurità che possono essere causate, ad esempio, da lubrificanti per macchine, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, biocidi, medicinali veterinari e rifiuti. Gli impianti devono essere controllati regolarmente per verificare la contaminazione e l'accumulo di polvere e, se necessario, devono essere puliti. La penetrazione di parassiti deve essere evitata.

Tutti gli impianti e le attrezzature per la produzione di mangimi devono essere ispezionati annualmente e sottoposti a manutenzione o riparazione a seconda delle necessità. L'ispezione deve essere verbalizzata.



Documentazione per l'ispezione di impianti e attrezzature (ad es. nel quadro dell'autocontrollo)

Uso e documentazione degli additivi

Se si utilizzano additivi (ad es. urea, vitamine, minerali, amminoacidi, oligoelementi e conservanti come l'acido propionico per la conservazione di cereali umidi ecc.), è necessario osservare il dosaggio esatto (né sovradosaggio né sotto dosaggio) e la miscelazione. Tutte le bilance e gli strumenti di misura utilizzati devono essere adatti alla scala dei pesi o dei volumi da determinare e devono essere controllati regolarmente per verificarne la precisione. In caso di indicazioni di un dosaggio insufficiente o errato, è necessario adottare misure (ad es. post-trattamento o miscelazione di mangime non trattato). Attenersi alle raccomandazioni del produttore per l'uso e il dosaggio degli additivi.

L'uso di additivi per mangimi deve essere documentato secondo i principi HACCP. Ciò riguarda, ad esempio, l'uso di conservanti (compreso l'acido propionico per la conservazione dei cereali umidi), amminoacidi, vitamine e oligoelementi (cfr. **regolamento per l'igiene dei mangimi (art. 5 del regolamento (CE) 183/2005)**, ausili per l'uso di acidi, schede informative per l'uso di additivi per mangimi nell'azienda agricola della ZDL (acidi come conservanti; urea e suoi derivati; amminoacidi)).



Uso di additivi per mangimi

3.3.7 Produzione di mangimi in collaborazione

Se più allevatori o più stabilimenti di un allevatore producono mangime in cooperativa, tale collaborazione va stipulata mediante contratto; l'accordo deve specificare quale delle parti produrrà il mangime. Nessun mangime può essere prodotto per terzi che non appartengano al gruppo. La cooperativa degli allevatori per la produzione di mangime è consentita solo se gli allevatori che collaborano sono partner del sistema QS.

Se il mangime viene prodotto in collaborazione con altri allevatori o per più aziende agricole, le vie di approvvigionamento del mangime devono essere sempre tracciabili. Questo non si applica a numeri VVVO diversi nella stessa località e/o di un unico agricoltore. Nell'impianto di produzione devono essere documentati il nome e l'indirizzo delle aziende approvvigionate, nonché il tipo e la quantità consegnata (ed eventualmente il lotto). Le aziende rifornite devono ricevere le bolle di consegna (è possibile usare bolle/documenti collettivi) in modo da poter tracciare l'acquisto del mangime.

È ammessa la collaborazione tra allevatori anche come semplice cooperativa di acquisto. La collaborazione deve essere stipulata con un contratto. In questo caso non è necessaria la certificazione per il commercio di mangimi.



Bolle di consegna, fatture, accordo contrattuale per la produzione di mangimi, documentazione per la tracciabilità in cooperativa

3.3.8 [K.O.] Impiego di molini miscelatori mobili

In caso di macinatura e miscela oppure solo di miscela di mangimi con impiego di molini miscelatori mobili, si può ricorrere esclusivamente ai fornitori di servizi i cui impianti dispongono di un accreditamento QS. Questo vale anche per il ricorso a fornitori di servizi esterni in una cooperativa di allevatori per la produzione di mangimi.



Bolle di consegna

3.4 Acqua di abbeverata

3.4.1 [K.O.] Somministrazione dell'acqua

Bisogna assicurarsi che tutti gli animali ricevano ogni giorno acqua in quantità e qualità sufficienti e che abbiano sempre accesso libero all'acqua in sufficiente quantità (ad libitum) e qualità. È fatto obbligo di utilizzare un'acqua di abbeverata che sia pulita, non torbida e senza odori estranei.

Nel corso dei giri di controllo giornalieri è fatto obbligo di verificare la funzionalità dei dispositivi tecnici che garantiscono un'adeguata distribuzione dell'acqua di abbeverata.

I dispositivi di abbeveraggio devono essere realizzati e disposti in modo tale da limitare al minimo impurità nell'acqua e i conflitti tra gli animali.

È fatto obbligo di rispettare per ogni scomparto della stalla le seguenti indicazioni per i sistemi di abbeveraggio.

Galletti

Sistemi di rifornimento

È fatto obbligo di provvedere affinché i sistemi di abbeveramento garantiscano in qualsiasi momento l'accesso all'acqua di abbeverata agli animali e riducano al minimo il pericolo di fuoriuscita.

Sistemi di abbeveraggio

- Per gli abbeveratoi tondi bisogna prevedere almeno 0,66 cm di lunghezza laterale utile per kg di peso vivo.
- Per gli abbeveratoi lunghi/a canale bisogna prevedere almeno 1,5 cm di lunghezza laterale utile per kg di peso vivo.
- In caso di abbeveratoi lunghi utilizzabili solo da un lato (ad es. attaccati al muro) è necessaria una lunghezza doppia.
- Per gli abbeveratoi a goccia: max. 15 animali/ugello.

Un numero minore di abbeveratoi è ammesso solo se i sistemi di abbeveraggio servono a migliorare la somministrazione agli animali ed è disponibile un'autorizzazione ufficiale.

Tacchini

I dispositivi di abbeveraggio devono essere progettati, applicati, gestiti e sottoposti a manutenzione in modo

- da limitare le impurità nell'acqua e ridurre al minimo il rovesciamento dell'acqua per evitare che la lettiera nell'area degli abbeveratoi si sporchi;
- da garantire un sufficiente accesso a tutti gli animali per evitare un'inutile concorrenza tra i singoli capi;
- da non causare lesioni agli animali;
- da essere pronti all'uso con qualsiasi tempo;
- da consentire un monitoraggio del consumo d'acqua.

Sistemi di abbeveraggio

- Abbeveratoi in linea: Nel caso di impianti di abbeveraggio in linea con ugelli e tazze di abbeveraggio sotto gli ugelli o abbeveratoi a tazza deve essere disponibile almeno un'unità di abbeveraggio (ad es. ugello) ogni 150 kg di peso vivo nella fase di accrescimento e ogni 500 kg di peso vivo nella fase di ingrasso.
- Abbeveratoi tondi: In caso di abbeveratoi singoli (ad es. abbeveratoi Plasson) con un consueto diametro di ca. 25-50 cm deve essere disponibile almeno un abbeveratoio ogni 350 kg di peso vivo nella fase di accrescimento e ogni 2.000 kg di peso vivo nella fase di ingrasso.
- Abbeveratoi lunghi: In caso di abbeveratoi lunghi deve essere disponibile almeno una linea utile di 180 cm ogni 350 kg di peso vivo nella fase di accrescimento e ogni 2.000 kg di peso vivo nella fase di ingrasso.

Anatre pechino

I sistemi di rifornimento devono essere posizionati in modo da garantire una suddivisione della stalla in aree di riposo e attività. È fatto obbligo di rispettare le seguenti dimensioni per i sistemi di abbeveraggio.

Nei primi tre giorni di vita viene messa a disposizione acqua aggiuntiva in abbeveratoi a campana.

Tab. 1: Dimensioni dei sistemi di abbeveraggio [numero o cm] in funzione dell'età delle anatre pechino [giorni di vita]

Giorno di vita	Abbeveratoi a goccia (animali/ugello)	Lunghezza laterale utilizzabile dell'abbeveratoio per kg di peso vivo
1. – 5.	25	3,3 cm
6. – 18.	15	1,6 cm
dal 19.	10	0,5 cm

3.4.2 Igiene degli impianti di abbeveraggio

Gli abbeveratoi devono essere controllati quotidianamente e puliti se necessario. Dopo l'impiego di medicinali e prima dell'impiego di vaccini, occorre pulire a sufficienza gli impianti per evitare residui.

3.5 Salute degli animali/medicinali

3.5.1 Contratto di assistenza veterinaria

Tutti gli allevatori sono tenuti a incaricare un veterinario dei controlli interni dei propri animali. Il rapporto di assistenza veterinaria deve essere concordato per iscritto tramite apposito contratto (requisiti minimi v. modello di contratto, cfr. www.q-s.de).

Assistenza veterinaria

Nell'ambito dell'assistenza veterinaria bisogna tenere conto anche delle prestazioni degli animali e dei fattori che le influenzano. L'assistenza veterinaria comprende servizi di cura e prevenzione e misure di monitoraggio e screening (ad es. salute podale) e la considerazione dei dati di macellazione. L'assistenza veterinaria comprende anche l'ispezione clinica del pollame, in particolare per la ricerca dei sintomi di un'eventuale epidemia.

Il veterinario stabilisce i necessari trattamenti medici e misure preventive specifici per l'azienda.

È fatto altresì obbligo di ricorrere al veterinario in caso di

- frequenti casi di animali non ben sviluppati,
- elevati casi di decesso dalle cause non chiarite nella stessa stalla (cfr. ⇒ Capitolo 3.2.3).

 Contratto di assistenza veterinaria

3.5.2 [K.O.] Attuazione dell'assistenza veterinaria

L'allevatore deve provvedere affinché gli accordi stabiliti nel contratto di assistenza veterinaria siano rispettati. Quanto al numero di visite in azienda, si applica la regola secondo cui, a prescindere dai casi di malattie acute, il veterinario è tenuto ad effettuare una visita in azienda prima dell'audit iniziale e successivamente, per i galletti e le anatre pechino, ad intervalli regolari almeno una volta ogni ciclo di ingrasso. Il veterinario è tenuto a documentare l'assistenza agli animali, le visite agli stessi nonché i risultati delle suddette visite; l'azienda è tenuta a conservare tali verbali.

Tacchini

È fatto obbligo di effettuare una visita veterinaria ai gruppi di tacchini almeno una volta al mese. È fatto altresì obbligo di redigere un verbale di tale visita con la valutazione veterinaria dello stato di salute e cura degli animali tenendo conto della loro salute podale. Le misure eventualmente consigliate dal veterinario vanno inserite in un piano.

Salvo nel caso in cui si dovessero osservare delle stranezze nel gruppo, non si rendono necessarie altre misure ed è sufficiente una documentazione semplificata della visita (ad es. sulla fattura).

Nel caso si constati di concerto la necessità di un intervento, è fatto obbligo di predisporre un piano personalizzato per l'azienda per la gestione della salute degli animali e dell'igiene. Tale piano deve comprendere un'applicazione regolare, pianificata, sistematica e conseguente delle conoscenze e delle capacità veterinarie in base allo stato dell'arte. Eventualmente va predisposto un piano di misure che stabilisca le singole attività (del veterinario e dell'allevatore).

Gli esiti delle analisi effettuate nel corso dell'assistenza veterinaria o del trattamento curativo vanno lasciate all'azienda dopo ciascuna visita.

 Verbali delle visite veterinarie o documenti simili, piano delle misure, piano dei vaccini

3.5.3 [K.O.] Acquisto e applicazione di medicinali e vaccini

Acquisto di medicinali e vaccini

È fatto obbligo di indicare in modo regolare i medicinali e i vaccini utilizzati dall'allevatore (tra cui produttore, denominazione, indicazione del lotto, tipo di applicazione, componenti, data di scadenza, tempo d'attesa). L'allevatore deve essere sempre in grado di presentare le ricevute relative all'acquisto dei medicinali ad uso veterinario. Può trattarsi di:

- prescrizione di medicinali veterinari,
- ricevute della farmacia,
- prescrizione o ordine di preparazione di alimenti medicamentosi.

Bisogna fare attenzione che le ricevute, per il rilascio e il contenuto delle quali è responsabile il veterinario, siano compilate in modo completo dal veterinario. Le evidenze vanno conservate in ordine cronologico.

Catalogo QS dei principi attivi per il pollame

Si possono impiegare solo medicinali contenenti i principi attivi indicati nel Catalogo QS dei principi attivi per il pollame, v. www.q-s.de:

⇒ Allegato 4.1 della linea guida al monitoraggio degli antibiotici sul pollame

Deve essere disponibile un'evidenza da cui risulti quali principi attivi sono contenuti nei medicinali impiegati (ad es. foglietto illustrativo, elenco autorizzato dai medici veterinari dei preparati impiegati con i principi attivi in essi contenuti).

Applicazione di medicinali e vaccini

È vietato l'uso di antibiotici come stimolatori delle prestazioni o per la profilassi. Tutti i medicinali veterinari soggetti a prescrizione medica possono essere utilizzati solo dopo un esame veterinario nell'ambito di un'indicazione e di un trattamento.

È fatto obbligo all'allevatore di documentare (anche in formato elettronico se i dati non sono modificabili) tutti i medicinali e vaccini applicati da lui stesso o dal veterinario ai propri animali da allevamento in ordine cronologico, cfr. **Regolamento tedesco sull'obbligo di documentazione dei medicinali da parte degli allevatori** (Tierhalter-Arzneimittel-Nachweisverordnung - TierhArzmNachwV) e **Legge tedesca sui medicinali** (Arzneimittelgesetz).

Subito dopo ogni applicazione è fatto obbligo di indicare per iscritto i seguenti dati:

- numero, specie e identità degli animali e luogo (ove ciò sia necessario per identificare i capi)
- denominazione del medicinale/vaccino, numero della prescrizione veterinaria, data della somministrazione
- quantità consumata, tempo di attesa, nome del somministratore

Se, nel caso di applicazioni di più giorni (continui e/o contigui), la singola somministrazione di farmaci non è documentata al singolo giorno e deve essere documentata almeno all'inizio del trattamento (giorno 1) e nell'ultimo giorno di applicazione, in modo da poter osservare l'intero periodo di applicazione e la quantità applicata al giorno.

È possibile documentare l'applicazione con ricevute combinate o tramite un registro del gruppo.

In caso di somministrazione dei medicinali da parte dell'allevatore è fatto obbligo di seguire le istruzioni del veterinario. I tempi di attesa devono essere conformi alle indicazioni del Catalogo QS dei principi attivi. Vanno indicati dal veterinario e devono essere rispettati.

Sieri, vaccini e antigeni possono essere applicati solo dai veterinari.

Se il veterinario affida l'esecuzione dei vaccini all'allevatore, deve essere disponibile un piano di vaccinazioni valido (piano di applicazione secondo il Regolamento tedesco sui vaccini animali: **Tierimpfstoffverordnung**).

È fatto obbligo di garantire la pulizia e l'idoneità degli strumenti medici. Possono essere utilizzati solo aghi da iniezione in condizioni perfette. Gli aghi piegati, spuntati, rotti o non idonei per una qualsiasi ragione vanno sostituiti e smaltiti immediatamente.

 Evidenze relative all'acquisto e alla rimanenza di medicinali e vaccini (prescrizione medico-veterinaria, ricevute combinate, ricevute, prescrizioni, registro vaccini, piano vaccini ovvero piano di applicazione secondo il Regolamento tedesco sui vaccini animali - **Tierimpfstoffverordnung**), registro di controllo dei vaccini, registro del gruppo, dichiarazione dell'allevatore, ecc.

3.5.4 [K.O.] Conservazione di medicinali e vaccini

È fatto obbligo di conservare i medicinali e i vaccini secondo quanto indicato dal produttore. Devono essere conservati protetti dall'accesso non autorizzato, ad es. di persone e bambini, in un serbatoio/armadio pulito e chiuso o in un ambiente non accessibile e, se richiesto dal produttore, i preparati devono essere conservati al fresco. È fatto divieto di utilizzare i medicinali e i vaccini dopo la data di scadenza ed è fatto obbligo di smaltirli opportunamente. Vanno smaltiti immediatamente anche i contenitori vuoti (con i rifiuti domestici, fatto salvo quanto diversamente previsto dal produttore).

I mangimi medicati devono essere conservati in modo da non poter essere somministrati ad animali a cui non sono destinati.

3.5.5 [K.O.] Identificazione dei capi da trattare

Gli animali da trattare (capi singoli o gruppi) devono essere identificabili in modo univoco almeno per la durata del tempo di attesa.

3.6 Igiene

3.6.1 Edifici ed impianti

Le stalle e gli ambienti adiacenti, gli impianti esterni incl. i dispositivi di carico, tutte le strutture della stalla e gli impianti di somministrazione, incl. serbatoi e mangiatoie, casse di trasporto mangime, attrezzi (ad es. pale) e veicoli utilizzati per l'alimentazione degli animali devono consentire una pulizia e una disinfestazione efficaci. L'area esterna delle stalle per il pollame antistante gli spioventi e gli altri accessi alle stalle e le strutture per il carico (carico e scarico) (compreso l'ingombro al suolo dei mezzi di trasporto) devono essere consolidati (ad ed. asfalto, calcestruzzo, lastrico) in modo tale da consentire la manovra ai veicoli che consegnano o caricano gli animali e da garantire l'effettuazione di operazioni efficaci di pulizia e disinfezione.

Tutti gli edifici e gli impianti devono essere puliti e mantenuti in condizioni ordinate.

Gli impianti esterni nelle immediate vicinanze delle stalle devono essere strutturati in modo tale da impedire nascondigli per eventuali parassiti (ad es. roditori). Cespugli, arbusti e coperture vegetali nelle aree adiacenti alle stalle sono vietati. L'erba deve essere tenuta corta.

3.6.2 Igiene dell'azienda

Le stalle vanno indicate con un cartello "Allevamento - Vietato l'accesso alle persone non autorizzate" (o simili). Cancelli, porte e altri accessi devono impedire l'accesso alle persone non autorizzate e ad altri animali. Negli orari di chiusura, gli ingressi e le uscite delle stalle devono essere chiusi.

Gli estranei possono accedere alle stalle e alle altre strutture dell'allevamento solo previo accordo con l'allevatore.

È fatto obbligo di mettere a disposizione di persone estranee (ad es. conducenti dei mezzi per il trasporto dei capi autorizzati al carico o scarico del veicolo) un sufficiente abbigliamento protettivo (abbigliamento monouso o aziendale).

È fatto obbligo di tenere un registro dei visitatori. Tutte le persone estranee all'azienda che vengono a contatto con gli animali devono registrarsi nel registro dei visitatori.

Registro dei visitatori

Per un'efficace igiene aziendale è fatto altresì obbligo di attuare i seguenti requisiti in base alla fascia d'età di una fattoria:

- abiti da lavoro puliti
- lavandini per le mani funzionanti, sapone per le mani, asciugamani monouso o puliti
- gli spazi igienici vanno lavati a umido e disinfettati ad intervalli regolari
- regolare smaltimento dei rifiuti

Ogni stalla deve essere preceduta da un locale igienico. Nell'area di ingresso di ciascuna stalla deve essere previsto un locale igienico (separazione sporco-pulito) che separi in modo efficace l'area esterna dall'area di permanenza dei capi. Il locale igienico deve offrire la possibilità di indossare l'abbigliamento protettivo e gli stivali. È fatto obbligo di impedire in modo efficace il contatto dei capi con animali liberi, in particolare uccelli e parassiti.

Igiene durante il carico

Durante la fase di svuotamento e carico degli animali da inviare alla macellazione o di cambiamento di stalla è fatto obbligo di rispettare particolari misure di igiene al fine di proteggere gli animali che rimangono nella stalla da un'elevata pressione batterica. A tal fine devono essere disponibili in azienda concrete istruzioni per la manipolazione.

È fatto obbligo di attuare le seguenti istruzioni per la manipolazione:

- tutte le persone coinvolte nel carico devono indossare abiti da lavoro puliti
- prima di effettuare il carico il personale deve lavarsi e disinfettarsi mani e scarpe
- il personale può accedere nel capannone solo attraverso gli appositi locali igienici
- i dispositivi di carico e i contenitori per il trasporto utilizzati in stalla vanno puliti e disinfettati

3.6.3 Lettiera, letame e residui di cibo

Uso e stoccaggio di lettiere e materiale organico per lettiere

La lettiera (ad es. paglia, corteccia sminuzzata di conifere, compost, torba, insilato) e i diversivi organici devono essere adatti agli animali, igienici, puliti e asciutti. Possono essere utilizzati per la lettiera o per tenere imprigionati gli animali solo materiali senza infezioni fungine. I materiali per la lettiera e i diversivi vanno conservati con cura. Per lo stoccaggio vanno bene anche silos provvisori. È fatto obbligo di impedire contaminazioni.

Se si utilizzano attrezzature mobili per la lettiera, è necessario prendere precauzioni per evitare l'introduzione di agenti patogeni nella stalla (ad esempio, attraverso la contaminazione da escrementi di uccelli selvatici).

In caso di rischio di diffusione di agenti patogeni (ad es. tubercolosi aviaria) bisogna rinunciare ad utilizzare corteccia sminuzzata di conifere o compost, a meno che non si possa dimostrare, attraverso opportune analisi, che nel caso dei materiali utilizzati non sussiste alcun elevato rischio.

Escrementi, lettiera e residui di cibo

Gli escrementi, la lettiera e i residui di cibo prodotti durante il trasporto animali vanno eliminati in modo sicuro o vanno trattati in modo da uccidere agenti epidemici animali.

3.6.4 Stoccaggio e prelievo delle carcasse

Stoccaggio delle carcasse

Gli animali deceduti devono essere rimossi immediatamente e le carcasse devono essere conservate in modo adeguato subito dopo la rimozione dall'area degli animali. Il raffreddamento geotermico (fossa) è ammesso. In caso di raffreddamento passivo del contenitore, il magazzino delle carcasse deve avere una profondità minima adatta al raffreddamento e può essere chiuso in alto. I contenitori utilizzati per stoccare le carcasse devono essere impermeabili e facili da pulire e da disinfettare.

Almeno durante il periodo di servizio è fatto obbligo di provvedere alla regolare pulizia e disinfezione della struttura (magazzino e contenitori).

La capacità per lo stoccaggio delle carcasse deve essere sufficientemente dimensionata.

Prelievo delle carcasse

Per il prelievo delle carcasse è fatto obbligo di predisporre i magazzini/contenitori in modo tale che i veicoli delle sardigne non vengano a trovarsi nelle immediate vicinanze delle stalle. Dopo lo svuotamento, i contenitori devono essere puliti e disinfettati a seconda del bisogno.

3.6.5 Monitoraggio e lotta ai parassiti

Su tutta l'azienda, compreso il magazzino, deve essere eseguito e protocollato un monitoraggio sull'infestazione da parassiti, ad es. tramite esche di monitoraggio o trappole.

Le posizioni di esche e trappole vanno documentate in una mappa. Le esche e le trappole vanno distribuite in modo tale che non siano accessibili ad altri animali. In caso di infestazione, eliminare i parassiti in modo efficace e a regola d'arte. Questi interventi di disinfestazione vanno documentati.

 Protocolli di monitoraggio, mappe delle esche, se necessario controllo protocolli

3.6.6 Misure di pulizia e disinfezione

Tra lo svuotamento e il riutilizzo del capannone, è fatto obbligo di pulire e disinfettare opportunamente e in base ai rischi la stalla liberata/il reparto della stalla liberato, incluse le attrezzature e gli utensili. È fatto obbligo di utilizzare e conservare tutti i detergenti e disinfettanti in modo opportuno. È fatto obbligo di documentare le misure messe in atto.

Dopo ogni uso è fatto obbligo di pulire e disinfettare punti di raccolta, rampe di carico, luoghi di carico e scarico e stabioli/ambienti per la visita del pollame e gli strumenti in essi utilizzati.

 Programma di pulizia e/o istruzioni sulla procedura/di lavoro e/o registrazioni relative alle misure di pulizia e disinfezione (ad es. sulla scheda di stalla)

3.7 Programmi di monitoraggio

Monitoraggio dei mangimi per le aziende che miscelano da sé i mangimi

Tutte le aziende che utilizzano prodotti primari come mangimi o che miscelano da sé i mangimi sono soggette al monitoraggio dei mangimi (definizione preparatori a domicilio ⇒ Capitolo 4.3). Presso le aziende allevatrici che miscelano da sé i mangimi è fatto obbligo di prelevare e far analizzare annualmente opportuni campioni in

conformità ai piani di monitoraggio per il settore agricolo (**Linee guida Monitoraggio dei mangimi**). L'organizzazione del monitoraggio dei mangimi, incluse la predisposizione del piano per il controllo dei mangimi e la scelta delle aziende ove effettuare il prelievo del campione di mangime, spetta al coordinatore che provvede anche a verificarla. L'allevatore è tenuto a comunicare tutti i risultati di analisi in merito ai parametri diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei mangimi, all'autorità responsabile della sorveglianza dei mangimi.

Documentazione dei dati diagnostici della macellazione

Tutte le imprese che commerciano pollame da ingrasso, partecipano a un programma di monitoraggio secondo i requisiti QS (**linee guida dati diagnostici nella macellazione del pollame**).

Ogni allevatore riceve informazioni sui dati diagnostici segnalati tramite il proprio coordinatore: sia tramite invio regolare della lettera informativa, sia accedendo direttamente alla banca dati dei dati diagnostici per visualizzare i propri dati (in caso di ingrasso di anatra Pechino, la comunicazione dei dati diagnostici sul macello).

Monitoraggio antibiotici

Le aziende di pollame devono partecipare a un monitoraggio degli antibiotici. I requisiti sono indicati nelle **Linee guida monitoraggio degli antibiotici nel pollame**.

Gli antibiotici possono essere prescritti e dati solo da veterinari registrati nella banca dati degli antibiotici.

Ogni allevatore riceve dal proprio coordinatore informazioni sull'indice terapeutico: o attraverso la lettera periodica di informazione oppure attraverso un accesso diretto alla banca dati degli antibiotici dove può visionare i propri dati.

3.7.1 [K.O.] Monitoraggio della salmonella 🔍

Gli allevamenti di pollame da ingrasso devono effettuare un monitoraggio interno della salmonella. A tal fine bisogna inserire nel campionamento per la salmonella tutte le consegne di pulcini/animali da accrescimento e tutti i cicli di ingrasso.

 Risultati delle analisi per la salmonella in formato cartaceo o elettronico

3.7.2 Monitoraggio della salmonella: misure per la riduzione delle salmonellosi

Gli stabilimenti di ingrasso di pollame con un risultato positivo alla salmonella devono garantire che immediatamente:

- opportune analisi per determinare la causa della salmonellosi e
- misure plausibili adatte a minimizzare il rischio di salmonellosi. Si consiglia di ricorrere ad un aiuto esterno qualificato. È fatto obbligo di documentare le misure adottate.

 Evidenze relative all'identificazione delle fonti di contagio (ad es. Documento QS), registrazioni delle misure adottate in caso di esito positivo alla salmonella

3.7.3 [K.O.] Monitoraggio dei dati diagnostici

Ogni azienda di ingrasso di pollame deve documentare il numero di volatili consegnati per ogni turno di ingrasso. È fatto obbligo di documentare le informazioni ricevute dal macello su peso fornito per la macellazione, decessi da trasporto e motivi principali per il rigetto (esiti) e numero dei rigetti.

Gli allevatori sono tenuti a partecipare al monitoraggio dei dati diagnostici. Fulcro di tale programma è la determinazione sistematica di indicatori del benessere animale sia durante l'allevamento (ad es. ad opera del veterinario) sia durante il macello. Tali indicatori devono essere adatti a riconoscere le eventuali azioni da adottare per migliorare il benessere degli animali. Gli indicatori minimi sono:

- mortalità nella stalla
- Podologia aviaria (monitoraggio ad opera del macello)
- perdite dovute al trasporto (monitoraggio ad opera del macello)
- motivi principali per il rigetto (monitoraggio ad opera del macello)

Con la partecipazione obbligatoria degli allevamenti di pollame al monitoraggio dei dati diagnostici è fatto obbligo di documentare i risultati ricavati dal rilevamento sistematico degli indicatori e le relative misure adottate (ad es. modifica dei parametri).

 Dati diagnostici, risultati degli indicatori registrati (lettera informativa o accesso diretto alla banca dati dei dati diagnostici, per le anatre Pechino: Documentazione del macello); se necessario, misure per migliorare il benessere degli animali

3.8 Trasporto animali

Se l'allevatore trasporta i propri animali con veicoli propri (o noleggiati a tale scopo), questi è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni, indipendentemente dal fatto che si tratti di trasporti all'interno dell'azienda, ad altre aziende o ad es. a macelli.

3.8.1 Requisiti per il trasporto di animali propri con veicoli propri

Bisogna provvedere affinché il benessere degli animali non venga pregiudicato durante l'intera fase di carico e trasporto (fino a quando viene scaricato l'ultimo animale).

Tutti i mezzi di trasporto devono essere guidati in modo adeguato e prudente al fine di ridurre al minimo il rischio di lesioni.

Nel caso in cui si ammalino o subiscano lesioni durante il trasporto, gli animali vanno separati dagli altri ed eventualmente visitati e trattati quanto prima da un veterinario e, se necessario, sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento d'emergenza in modo da non causare loro sofferenze inutili.

Si consiglia di trasportare gli animali al luogo di destinazione senza ritardi.

Trasporto di pulcini di un giorno

Per i trasporti nazionali di pulcini di un giorno è fatto obbligo al mittente di assicurarsi che

- i pulcini di un giorno giungano dall'allevatore entro 60 ore dalla schiusa
- nell'area in cui si trovano i pulcini durante il trasporto ci sia una temperatura dai 25 ai 30°C.

3.8.2 Requisiti del mezzo di trasporto

I veicoli devono recare attrezzature adeguate al carico e lo scarico. I veicoli, i contenitori per il trasporto e gli eventuali divisori devono essere in perfette condizioni tecniche ed igieniche. Devono essere costruiti, utilizzati e mantenuti in modo tale da non causare agli animali ferite e sofferenze e da garantire la loro sicurezza. Devono altresì resistere alle azioni degli animali. Le condizioni dei veicoli, dei contenitori di trasporto e dei divisori devono consentire efficaci e facili operazioni di pulizia e disinfezione.

In caso di trasporto dei contenitori su più livelli, bisogna prendere le precauzioni necessarie per:

- evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore o per limitare tale situazione
- assicurare la stabilità dei contenitori
- assicurare che la ventilazione non sia impedita
- i contenitori superiori ai 50 kg devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati al mezzo di trasporto su cui sono caricati.
- I contenitori vanno assicurati al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio per evitare spostamenti dovuti ai movimenti del mezzo di trasporto

Pareti e tetto

Gli animali devono essere sempre protetti da condizioni meteorologiche avverse (ad esempio grandine, pioggia intensa, neve, temporali), temperature estreme e fluttuazioni climatiche. I contenitori devono essere fatti in modo tale da evitare che gli animali fuggano o cadano fuori ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti del mezzo di trasporto.

Aerazione

Per il trasporto del pollame si deve assicurare un opportuno e sufficiente apporto di aria fresca per soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto del loro numero e delle condizioni meteorologiche previste per il viaggio. All'interno dei contenitori ci deve essere sufficiente spazio per garantire un'adeguata circolazione dell'aria sopra gli animali. I contenitori devono essere sistemati in modo tale da non impedirne l'aerazione.

Caratteristiche della superficie d'impiantito dei contenitori

La superficie del pavimento dei contenitori per il trasporto deve essere progettata in modo tale da ridurre al minimo il deflusso di escrementi e urina.

Controllo degli animali

I veicoli con contenitori devono consentire l'accesso per il controllo degli animali. Durante il trasporto deve essere disponibile una sorgente di luce (mobile o fissa) sufficiente per l'ispezione degli animali.

Requisiti per i trasporti di oltre 50 km

I veicoli su cui sono trasportati animali per oltre 50 km devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile indicando la presenza di "animali vivi".

3.8.3 [K.O.] Spazio minimo per il trasporto animali

Trasporto in contenitori

È fatto obbligo di garantire almeno le seguenti superfici al suolo (Tab. 2). Per il pollame destinato al macello le densità di carico possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

Tab. 2: Densità di carico (senza pulcini di un giorno) per il trasporto in contenitori

Peso vivo pollame [fino a _ kg per capo]	Superficie [cm ² /kg peso vivo]	Altezza minima del contenitore per il trasporto [cm]
1,0	200	23
1,3	190	23
1,6	180	23
2,0	170	23
3,0	160	23
4,0	130	25
5,0	115	25
10,0	105	30
15,0	105	35
30,0	105	40

Tab. 3: Densità di carico per pulcini di un giorno per il trasporto in contenitori

Pulcini di un giorno	Superficie per capo [cm ²]	Numero di animali per contenitore o scomparto del contenitore	
		Minimo	Massimo
Polli	25	10	105
Tacchini	35	8	40

Il rispetto dello spazio minimo (densità di carico) va documentato.

 Documenti di consegna, documentazione della densità di carico

3.8.4 Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto

È fatto obbligo di pulire e disinfettare i veicoli con cui il pollame è stato portato ai macelli prima che questi lascino gli stabilimenti.

Registro di controllo delle disinfezioni (per trasporti di animali verso i macelli)

Il conducente di un veicolo per il trasporto animali, quando trasporta pollame verso un macello, deve provvedere, separatamente per ogni veicolo (ovvero per il trattore e il rimorchio), a tenere un registro di controllo delle disinfezioni contenente le seguenti informazioni:

- data del trasporto
- specie animale trasportata
- luogo e data delle operazioni di pulizia e disinfezione del veicolo
- nome commerciale del disinfettante utilizzato

 Registro di controllo delle disinfezioni

3.8.5 Documenti di consegna

Per la consegna all'acquirente (allevamento, macello, ecc.) è fatto obbligo di indicare nei documenti di consegna (bolla) i seguenti dati per l'identificazione degli animali e del trasportatore (= allevatore che li consegna):

- numero capi
- specie animale
- regolare identificazione dei gruppi
- codice sede del mittente (quindi dell'allevatore, ad es. numero VVVO)

Sia chi manda gli animali sia chi li riceve deve essere in possesso di una copia o di un esemplare del documento di consegna.

 Documenti di consegna

3.8.6 [K.O.] Intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo (per trasporti sopra i 50 km)

Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie ed età, a intervalli appropriati. Ove non altrimenti precisato (v. sotto), il pollame deve essere nutrito almeno ogni 24 ore e abbeverato almeno ogni 12 ore. Il mangime e l'acqua devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione. Occorre prestare debita attenzione alla necessità degli animali di abituarsi alle modalità di nutrizione e abbeveramento.

Per il pollame devono essere disponibili acqua e mangimi appropriati in quantità adeguate, a meno che il viaggio non duri meno di 12 ore, esclusi i tempi di carico e scarico.

Per i pulcini di un giorno devono essere disponibili acqua e mangimi appropriati in quantità adeguate, a meno che il viaggio non duri meno di 24 ore, a condizione che il viaggio sia completato entro 72 ore dalla schiusa.

Documentazione

Il rispetto dei periodi di trasporto e di riposo va documentato.

 RegISTRAZIONI sui periodi di trasporto e di riposo, giornale di viaggio, documentazione relativa alla somministrazione di mangime e acqua agli animali, documenti di consegna

3.8.7 Documenti di trasporto (per trasporti di oltre 50 km)

Nessuno è autorizzato a trasportare animali senza recare sul mezzo di trasporto una documentazione (registro di controllo del trasporto) che specifichi:

- data e ora di partenza
- durata prevista del viaggio
- la loro origine e proprietà
- luogo di partenza
- luogo di destinazione previsto
- descrizione degli animali (ad es. specie animale, genere)

I dati vanno compilati prima dell'inizio del trasporto.

 Documenti di trasporto, dichiarazione di trasporto

3.8.8 [K.O.] Certificato di idoneità dei conducenti/addetti alla cura (per trasporti sopra i 65 km)

Tutti gli autisti e gli accompagnatori che effettuano trasporti per tratte superiori a 65 km devono essere opportunamente addestrati o qualificati e recare un certificato di idoneità.

I veicoli utilizzati per il trasporto su strada del pollame possono essere guidati solo da persone in possesso di un certificato di idoneità; anche le persone che operano sul veicolo come addetti alla cura devono essere in possesso di tale certificato.

È fatto obbligo di recare il certificato di idoneità durante il trasporto. Una copia deve restare in azienda (cfr. **Regolamento (CE) n. 1/2005 sul trasporto degli animali**).

 Certificato di idoneità di conducenti/addetti alla cura

I. Modulo aggiuntivo VLOG "Senza OGM"

Il modulo aggiuntivo VLOG è pubblicato separatamente come documento.

4 Definizioni

4.1 Spiegazione dei simboli

I criteri K.O. sono indicati con questo simbolo [K.O.]

I rinvii ad ulteriori documenti validi sono evidenziati **in grassetto**.

 Tale simbolo significa: è necessario produrre un'evidenza scritta. Accanto a questo simbolo sono indicati anche i documenti che possono essere utilizzati come evidenza. È possibile utilizzare tutti i sistemi di controllo e documentazione (anche digitali) già disponibili che dimostrano l'adempimento dei requisiti.

 Tale simbolo significa: quanto ai criteri con questo simbolo, nel documento separato "" (Explanations **Explanations to the Guideline Agriculture Poultry Production** solo in inglese) figurano aiuti all'interpretazione e suggerimenti datati 01.03.2024. È tuttavia possibile che nel frattempo siano state aggiunte spiegazioni su ulteriori criteri.

I rinvii ad altri capitoli delle presenti Linee guida sono indicati con questo simbolo ⇒

4.2 Abbreviazioni

K.O. Knock-out

KJ Kilojoule

LG Peso vivo

ppm parts per million, parti per milione, unità utilizzata per le concentrazioni

VO Regolamento

VVO Viehverkehrsverordnung (Regolamento tedesco relativo alla protezione contro la propagazione delle malattie animali nei casi di spostamento del bestiame)

4.3 Termini e definizioni

- HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

Un sistema che identifica, valuta e controlla i rischi che sono importanti per la sicurezza dei prodotti alimentari. A tal fine sono tenute in conto tutte le singole fasi di un processo produttivo che sono valutate in seguito ad un'analisi basata sui rischi al fine di poter individuare le cause di eventuali difformità qualitative.

- Trasporto

L'intero processo del trasporto dal luogo di spedizione al luogo di destinazione, incluse le operazioni di scarico, collocazione e carico presso stazioni intermedie.

- Prodotti agricoli primari

Ai sensi di QS tutti i prodotti agricoli (ad es. cereali, colza, erba) non lavorati ottenuti da un'azienda agricola, non sottoposti ad operazioni diverse dalla semplice lavorazione esterna. Nel caso delle colture da campo, per semplice lavorazione esterna si intendono i vari gradi di sminuzzamento (come grani interi, frantumati, macinati o macinati; pianta intera, sminuzzata), nonché la pulizia, l'insilamento (ad esempio, insilato di mais), l'essiccazione indiretta e la pressatura (ad esempio, balle di fieno).

- Miscelatore agricolo in azienda

I miscelatori in azienda dal punto di vista di QS sono aziende agricole che

- coltivare i propri prodotti agricoli primari per uso personale o acquistarli da altri agricoltori o attraverso il commercio e/o
- acquistare mangimi (componenti) conformi a QS e
- producono componenti di mangimi a uso proprio o li acquistano da altri agricoltori o da rivendite e producono in azienda o in collaborazione con altri agricoltori per produrre miscele per il proprio allevamento.

Per l'acquisto dei componenti dei mangimi, i miscelatori in azienda devono rispettare i requisiti del criterio 3.3.4 [K.O.] *Acquisto mangimi*. I (componenti dei) mangimi devono essere miscelati e sottoposti a una semplice lavorazione esterna, essere trasformati in materie prime per mangimi e miscelati.

I mangimi autoprodotti possono essere impiegati all'interno della stessa impresa o in una cooperativa per la produzione di mangimi. Non è consentito consegnare mangime a terzi (partecipanti al programma QS) al di fuori della propria impresa o cooperativa.

La responsabilità della conformità dei componenti impiegati ai requisiti di legge e a quelli di QS, oltre alla responsabilità per la produzione delle miscele di mangimi, è dell'azienda agricola produttrice, che viene considerata tra i miscelatori in azienda e deve partecipare al monitoraggio dei mangimi. Le imprese che acquistano soltanto mangimi miscelati pronti in una cooperativa e non impiegano prodotti primari, non sono considerate miscelatori in azienda.

- Trasporto lungo

Trasporto che dal momento del movimento del primo capo per la spedizione supera le 8 ore.

- Gli additivi per l'insilaggio - autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1831/2003 - sono impiegati per la produzione di prodotti primari; sono incorporati nei mangimi per migliorare la produzione di insilati (ad es. batteri lattici). Sostanzialmente non è necessaria una documentazione ai sensi dei principi HACCP.

- Trasporto di animali

Qualsiasi movimento di animali con o su uno o più mezzi di trasporto nonché tutti i processi connessi, incluse le operazioni di carico, scarico, trasbordo e riposo, fino alla conclusione delle operazioni di scarico degli animali nel luogo di destinazione.

- Animali QS

Per animali QS si intendono gli animali prodotti e distribuiti in un'azienda autorizzata alla fornitura QS in conformità ai requisiti del sistema QS.

Nelle Linee guida "**Regolamento generale**" è contenuto un elenco dei termini e delle definizioni generali.

Informazioni sulla revisione Versione 01.01.2024 (rev01 dal 01.03.2024)

Critério/Requisito	Modifica	Data della modifica
4.3 Termini e definizioni	Chiarimento: Definizione di Miscelatore agricolo in azienda: Miscelatore agricolo in azienda possono produrre, tra l'altro, mangimi dritti.	01.03.2024
2.1.1 [K.O.] Dati dell'azienda	Chiarimento: Documentazione dell'area utilizzabile della stalla per i dati anagrafici dell'azienda e integrazione di ulteriori informazioni sull'immagine dell'azienda oltre allo schizzo.	01.01.2024
3.1.1 Acquisti supplementari e merce in entrata	Chiarimento: Gli acquisti di animali devono essere documentati.	01.01.2024
3.1.3 [K.O.] Etichettatura e identificazione degli animali	Cancellazione: dell'obbligo di identificazione degli animali da macello nell'allevamento	01.01.2024
3.1.4 [K.O.] Origine e distribuzione	Chiarimento: Quali documenti possono essere utilizzati per dimostrare che gli animali sono stati commercializzati	01.01.2024
3.2.1 [K.O.] Monitoraggio e cura degli animali	Ristrutturazione e chiarimenti: Gli animali deceduti devono essere rimossi dall'area il prima possibile durante il controllo degli animali.	01.01.2024
3.2.2 [K.O.] Requisiti generali per l'allevamento	Cancellazione: degli obblighi di registrazione per i polli per quanto riguarda la planimetria della stalla, il tipo di pavimento e le informazioni sui sistemi di ventilazione, raffreddamento e riscaldamento, nonché sui sistemi di alimentazione e di abbeveraggio.	01.01.2024
3.2.3 [K.O.] Trattamento degli animali malati e feriti	Ampliamento: Gli allevatori devono istruire o far istruire gli addetti allo stordimento e all'abbattimento di emergenza	01.01.2024
3.2.6 Illuminazione	Ampliamento: Ai tacchini devono essere garantite almeno 6 ore di buio ininterrotto con un programma di illuminazione di 24 ore. Aggiunta di esenzioni per i tacchini in caso di modifica o restrizione temporanea dell'illuminazione/intensità della luce.	01.01.2024

Critério/Requisito	Modifica	Data della modifica
3.2.7 [K.O.] Spazio minimo per capo	Chiarimento: Lo spazio necessario deve essere garantito in ogni scomparto della stalla.	01.01.2024
3.2.9 Alimentazione di emergenza	Ridenominazione: precedentemente <i>3.2.9 Gruppo di continuità</i>	01.01.2024
3.3.1 [K.O.] Somministrazione di cibo	Chiarimento: I requisiti relativi alle strutture per l'alimentazione devono essere rispettati in ogni scomparto della stalla.	01.01.2024
3.4.1 [K.O.] Somministrazione dell'acqua	Chiarimento: I requisiti per gli impianti di abbeveraggio devono essere rispettati in ogni scomparto della stalla.	01.01.2024
3.5.3 [K.O.] Acquisto e applicazione di medicinali e vaccini	Chiarimento sui requisiti di documentazione per le applicazioni di durata pluriennale e/o per applicazioni interconnesse	01.01.2024
3.6.2 Igiene dell'azienda	Cancellazione: dell'obbligo negli allevamenti di tacchini di maneggiare cancelli regolabili per la ventilazione estiva.	01.01.2024
3.6.3 Lettiera, letame e residui di cibo	Ampliamento: Richiesta di precauzioni nell'uso di attrezzature mobili per lettiere per prevenire l'introduzione di agenti patogeni nelle stalle. Chiarimento tramite adeguamento della sottovoce Uso e conservazione della lettiera.	01.01.2024
3.6.4 Stoccaggio e prelievo delle carcasse	Chiarimento: Le carcasse devono essere conservate in modo adeguato subito dopo la rimozione dall'area degli animali.	01.01.2024
3.8.2 Requisiti del mezzo di trasporto	Chiarimento: Gli animali devono essere sempre protetti da condizioni meteorologiche avverse (ad esempio grandine, pioggia intensa, neve), temperature estreme e fluttuazioni climatiche.	01.01.2024
4.3 Termini e definizioni	Chiarimento: L'aggiunta di trinciato di piante intere come esempio di lavorazione semplice ed esterna.	01.01.2024

Linee guida **Ingrasso pollame**

Liberatoria di genere

Per motivi di migliore leggibilità e più facile comprensione, QS usa il maschile generico in uso nella lingua italiana nei testi pertinenti. Con esso, intendiamo tuttavia rivolgerci esplicitamente a tutte le identità di genere, senza alcuna differenza di giudizio.

QS Fachgesellschaft Geflügel GmbH

Amministratore: Dr. A. Hinrichs

Schwertberger Straße 14, 53177 Bonn

T +49 228 35068 -0

F +49 228 35068 -10

E info@q-s.de

Foto: QS

q-s.de